SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. **50**.

Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96. *(11G0091)* . . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2011, n. **51**.

Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329. *(11G0093)* . . . . . . *Pag.* 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 aprile 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni. *(11A05487)* . . . . . . *Pag.* 17

Ministero della salute

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manastireanu Danila Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A05049)* . . . . . . *Pag.* 20

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 marzo 2011.

Scioglimento senza nomina del liquidatore di alcune società cooperative. *(11A05039)* . . . . *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 30 marzo 2011.

Modifica al «Piano terapeutico Aifa per prescrizione SSN di interferoni (Ex nota 32)». *(11A05048)* *Pag.* 23

DETERMINAZIONE 13 aprile 2011.

Individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche. *(11A05257)* *Pag.* 29

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV-AC Milano-Verona (CUP J41C07000000001). Autorizzazione avvio realizzazione per lotti costruttivi. (Deliberazione n. 85/2010). *(11A05392)* . . . . *Pag.* 34

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Legge n. 443/2001. Allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica (DFP) 2010-2013. (Deliberazione n. 81/2010). *(11A05393)*. . . . . *Pag.* 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1278/2009 del 23 giugno 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Nucleus». *(11A05038)* . . . . *Pag.* 48

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1769/2010 del 30 giugno 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzostill». *(11A05047)* . . . . *Pag.* 48

Comunicazione di annullamento dell'atto pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale parte II n. 136 del 16 novembre 2010 ai sensi della determina AIFA del 18 dicembre 2009, Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2009, n. 298, relativo al medicinale «Redoxon». *(11A05258)* . . . . *Pag.* 48

Comunicato di rettifica della determinazione 1° aprile 2011 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione FV/n. 27)». *(11A05394)*. . . . . *Pag.* 48

Ente nazionale per l'aviazione civile

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile *(11A05391)* . . . . *Pag.* 48

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 13 aprile 2011 *(11A05366)* . . . . *Pag.* 48

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 aprile 2011 *(11A05367)* . . . . *Pag.* 49

Ministero della difesa

Concessione di ricompensa al valore e al merito di Marina *(11A05044)* . . . . *Pag.* 49

Ministero della salute

Comunicato di rettifica concernente la variazione della forma societaria del titolare A.I.C. da «Formevet S.p.a.» a «Formevet S.r.l.». *(11A05040)* . . . . *Pag.* 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rimadyl» iniettabile. *(11A05041)* . . . . *Pag.* 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quentan 10 mg/g polvere». *(11A05042)* . . . . *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli «Stabox Coli» 100 mg/g+800000 UI/g. *(11A05043)*. . . . . *Pag.* 51
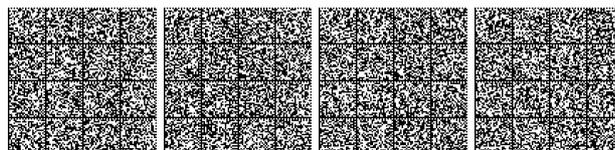
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Terre dell'Alta Val D'Agri» *(11A04486)* . . . . *Pag.* 51

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A05045)* . . . . *Pag.* 55

Parere inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A05046)* . . . . *Pag.* 57

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107/L

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 18 febbraio 2011, n. **52.**

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. *(11G0096)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108

Ministero della salute

DECRETO 23 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulcocap». *(11A04942)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «NIC-IT». *(11A04943)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ravenas Extra». *(11A04944)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zignal». *(11A04945)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Banjo». *(11A04946)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Marox SX». *(11A04947)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kocide Opti». *(11A04948)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Joker 480». *(11A04949)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dedalus Zeta Casa Giardino». *(11A04950)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Icarus SE PPO». *(11A04951)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dedalus RTU». *(11A04952)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor Pronto Uso». *(11A04953)*

DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kelvin FL». *(11A04954)*
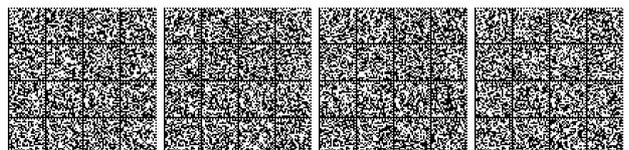
DECRETO 9 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sparta 200 EC». *(11A04955)*

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gizmo 25 FS». *(11A04956)*

DECRETO 21 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Stabilan». *(11A04957)*

DECRETO 23 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Imidasect». *(11A04958)*

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Picus 200 SL». *(11A04959)*

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Swing ex-tra». *(11A04960)*

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Acarol new». *(11A04961)*

DECRETO 31 dicembre 2010.

Autorizzazione all'imissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Replay». *(11A04962)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. **50**.

Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 45;

Visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe;

Visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi;

Visto il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi;

Visto il regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988;

Visto il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, come di recente modificata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 *(Precursori di droghe).* — 1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate "sostanze classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;

b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005, nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non
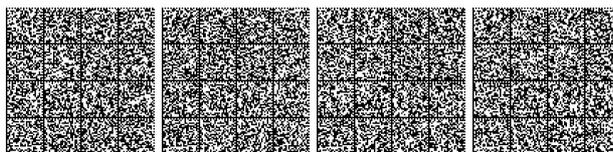
comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività;

c) immissione sul mercato: l'attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità.

2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle attività di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004, notificando al Ministero della salute le generalità della persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attività indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validità triennale ed è soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute può rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorità competenti.

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantità di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004. All'obbligo di registrazione sono altresì tenuti gli operatori che esercitano attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare, quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono altresì escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente comma ha validità triennale, è soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le modalità di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute.
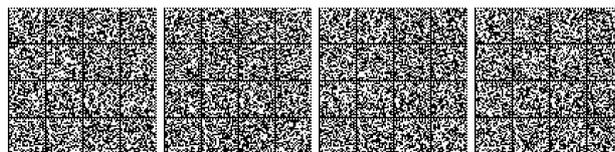
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005, 1277/2005 e 297/2009, il Ministero della salute può sospendere la licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.

8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, è effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-*bis*.

9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. È altresì subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della salute l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 verso uno dei paesi indicati nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive modificazioni. L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validità semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e le esportazioni di sostanze appartenenti alle categorie 2 e 3 dei medesimi allegati, destinate ai paesi inclusi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 e successive modificazioni, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione.

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

13. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative attività di intermediazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005. Gli operatori devono altresì accertarsi, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformità di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.

14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

15. Gli operatori che svolgono attività commerciali tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonché attività di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005.

16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

17. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi del comma 14.

18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.

19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
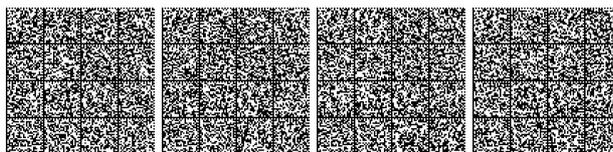
20. L'allegato III può essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

21. Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.»;

b) all'articolo 73, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 74, comma 1, le parole: "dall'articolo 73" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73";

d) all'articolo 87, commi 4 e 5, dopo le parole: "sostanze stupefacenti e psicotrope" sono inserite le seguenti: ", ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70,";

e) gli allegati I e II sono abrogati. L'allegato III è sostituito dall'Allegato III, allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «agli articoli» e dopo le parole: «citati articoli» sono inserite le seguenti: «70, commi 4, 6 e 10,».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FAZIO, *Ministro della salute*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *Il Guardasigilli:* ALFANO
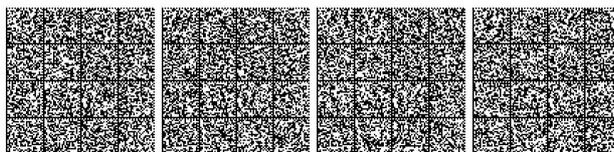
ALLEGATO III

(previsto dall'articolo1, comma 1, lettera e))

"ALLEGATO III

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

1.1 I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione "*DRUG PRECURSORS*";

- la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, contenute nella miscela;

- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma 1.

L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, unicamente in caso di esportazione, importazione o attività di intermediazione connesse a tali operazioni.

1.2 La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunità, la dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004.
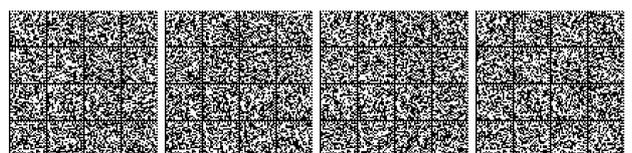
3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione . Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

L'obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attività di intermediazione connesse a tali operazioni.

4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto 1

5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.

6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualità di intermediari, nel corso dell'anno precedente, nonché la giacenza all'1 gennaio e al 31 dicembre.

L'obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria 2 in quantità inferiori ai valori soglia annuali, di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, e che sono esentati dall'obbligo di registrazione.

Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie.

Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 2 sono esclusi:

- le farmacie;
- gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all'esercizio della propria attività, senza commercializzare o cedere, nel corso dell'intero anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) quantità di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004;
- le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2.

Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere:

- nome e quantità della sostanza classificata;
- nome e coordinate (indirizzo, tel, fax, e-mail) dell'operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano;
- data di effettuazione dell'operazione;
- giacenza all'1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2).".

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 delle Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 45, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009)".

«Art. 45 *(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salu-

te, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico".

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'art. 73, comma 2-*bis*, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'art. 70 del testo unico;

b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'art. 70 del testo unico;

c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

d) prevedere, nei casi di cui alla lettera *c)*, la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'art. 70 del testo unico;

e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'art. 70 del testo unico;

f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere *c)* e *d)*;

g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'art. 98 del testo unico;

h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'art. 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera *a)*.».

— Il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie L n. 047 del 18 febbraio 2004.

— Il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie L n. 22 del 26 gennaio 2005 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale serie L n. 061 del 2 marzo 2006.

— Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione del 27 luglio 2005 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie L n. 202 del 3 agosto 2005.

— Il regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie L n. 95 del 9 aprile 2009.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 73, 74 e 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1). — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-*bis*. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-*bis*. (abrogato).

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis*) della lettera *e)* del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.».

«Art. 74 *(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). — 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.».

«Art. 87 *(Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria)*. (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2). — 1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'art. 70, confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'art. 70, l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1985.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2006, n. 85, S.O.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 9 *(Operazioni sotto copertura)*. — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a)*.

1-*bis*. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.

3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.

4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

6-*bis*. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'art. 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-*bis* e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia.

9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

11. Sono abrogati:

a) l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) l'art. 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) l'art. 12, comma 3-*septies*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

e) l'art. 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;

f) l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

f-*bis*) l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».

11G0091

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2011, n. **51**.

Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-*bis* della citata legge n. 662 del 1996, aggiunto dall'articolo 14, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del predetto organismo di controllo;

Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, concernente il «Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Vista la delibera del Consiglio dell'Agenzia del 24 settembre 2007, concernente la proposta di modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» in «Agenzia per il terzo settore», al fine di rendere la denominazione più adeguata alle competenze attribuite che includono tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore;

Vista la relazione annuale dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, laddove si evidenziano alcune criticità relativamente all'attuale assetto organizzativo e ai poteri dell'agenzia medesima;

Ritenuto che, al fine di garantire il funzionamento ed il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia previsti dalla legge n. 662 del 1996, é necessario provvedere alla modifica del citato decreto n. 329 del 2001, con particolare riguardo ai poteri e alla composizione dell'Agenzia medesima, nonché alla modifica della denominazione prevista dal citato decreto del 26 settembre 2000;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;

Udito il parere n. 3661/2010 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;

Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 3661/2010, relativamente alla proporzione fra il numero dei componenti dell'organo e quello minimo necessario per chiedere la convocazione del collegio e per la validità delle deliberazioni, prevedendo dunque che risulti sufficiente, ai predetti fini, la presenza di due componenti;

Ritenuto di non poter accogliere le ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3661/2010 per le seguenti considerazioni:

quanto alla modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» ad «Agenzia per il terzo settore» appare preferibile adottare la nuova denominazione che, pur non essendo pienamente esaustiva dei soggetti sui quali l'agenzia esercita il controllo, è comunque più appropriata con riferimento a tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore, inteso come l'ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attività di utilità sociale;

quanto al riferimento della prima applicazione del regolamento per la individuazione del personale utilizzabile presente nell'articolo 9 del decreto n. 329 del 2001 appare preferibile mantenere l'attuale formulazione, atteso che, fintanto che non venga determinata la dotazione organica dell'agenzia con l'adeguato strumento normativo di rango superiore al presente decreto, la sua eliminazione comporterebbe incertezza applicativa sulla possibilità di utilizzazione di personale di altre amministrazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazione dell'Agenzia

1. L'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di «Agenzia per il terzo settore».

2. La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. La lettera *f)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

«*f)* cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti;».

2. La lettera *i)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

«*i)* vigila sull'attività di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;».

3. La lettera *k)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

«*k)* nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 4, settimo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».

4. La lettera *l)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

«*l)* collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;».

5. Dopo la lettera *m)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 sono aggiunte le seguenti:

«m-*bis*) nei casi di cessazione dell'impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e dal decreto attuativo del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008;»;

«m-*ter*) coadiuva e supporta, mediante protocolli d'intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali competenti, quali regioni, enti locali, Camere di commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e le modalità di gestione dei registri di settore;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. La lettera *a)* dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

«*a)* corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e mappatura territoriale nonché del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli altri enti in Italia;».

2. La lettera *c)* dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

«*c)* consulta, in via periodica, le associazioni che si occupano degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali del Governo».

3. La lettera *f)* dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

«*f)* comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Composizione dell'Agenzia)*. — 1. L'Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno nominato su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I quattro componenti sono scelti

tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-sociali o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.

3. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituito dal seguente:

«l. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal Comune di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unità di personale provenienti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente.».

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, i componenti dell'organo collegiale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino al 14 gennaio 2012.

2. L'articolo 5 del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell'organo collegiale costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 187

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

192-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190.

193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 14, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), è il seguente:

«14. *(Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS)*. — 1. (*Omissis*).

2. (*Omissis*).

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito di previsione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ala presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamento previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.».

— Il testo dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2001, n.190, è il seguente:

«2. Entro il 1° marzo di ogni anno l'agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento entro il 30 marzo.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come modificato dal presente decreto:

«3. (*Attribuzioni)*. — 1. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'agenzia:

a) nell'àmbito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati «organizzazioni, terzo settore e enti»;

b) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

c) promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e all'estero;

d) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale;

e) promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero degli interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti;

g) promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all'estero;

h) segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;

i) vigila sull'attività di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;

j) elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'*art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, tenendo conto dei criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono al riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*

l) *collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;*
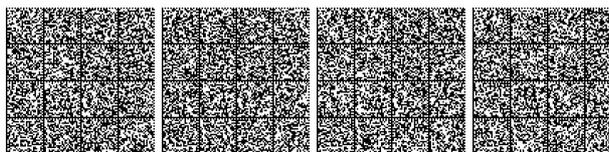
m) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà delle organizzazioni e degli enti;

m-bis*) nei casi di cessazione dell'impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e dal decreto attuativo del Ministero della solidarietà sociale 24 gennaio 2008;*

m-ter*) coadiuva e supporta, mediante protocolli d'intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali competenti, quali Regioni, Enti locali, Camere di commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e le modalità di gestione dei registri di settore.».*

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come modificato dal presente decreto:

«5. *(Poteri dell'Agenzia)*. — 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'agenzia:

a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e mappatura territoriale nonché del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;

b) promuove indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

c) consulta, in via periodica, le associazioni che si occupano degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali del Governo;

d) può assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell'istruttoria della propria attività consultiva, di indirizzo e controllo: 1) invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti a comparire per fornire dati e notizie; 2) inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati; 3) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita *IVA)* la comunicazione di dati e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a organizzazioni, terzo settore ed enti indicati singolarmente o per categorie; 4) richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni, terzo settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e gli altri pubblici ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti, formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati gratuitamente;

e) richiede ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni tributarie usufruite o invocate da singoli enti e associazioni, anche sulla base degli elementi comunque in suo possesso;

f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

g) inoltra specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle organizzazioni, al terzo settore ed agli enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita *IVA)* per assicurare la tutela da abusi nell'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come modificato dal presente decreto:

«7. *(Norme di funzionamento)*. — 1. L'agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. La pubblicità degli atti dell'agenzia è assicurata attraverso un apposito bollettino ed anche con modalità telematiche.

4. L'agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, il regolamento interno recante le norme di organizzazione e funzionamento.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come modificato dal presente decreto:

«9. *(Ufficio di segreteria)*. — 1. L'agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal Comune di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unità di personale di cui un numero non superiore a venti unità di personale provenienti dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza ed i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Agli oneri accessori provvede l'agenzia con i propri fondi.».

11G0093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 38.871 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 aprile 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 185 giorni con scadenza 31 ottobre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.
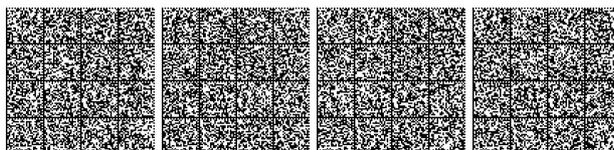
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 aprile 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A05487

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manastireanu Danila Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Manastireanu Anca, nata a Saveni (Romania) il 2 novembre 1982, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Danila;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 31 gennaio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per

la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'agosto del 2010, dalla signora Danila Anca, coniugata Manastireanu, nata a Saveni (Romania) il 2 novembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Danila Anca, coniugata Manastireanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A05049

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2011.

Scioglimento senza nomina del liquidatore di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 marzo 2011

Il dirigente: DI NAPOLI
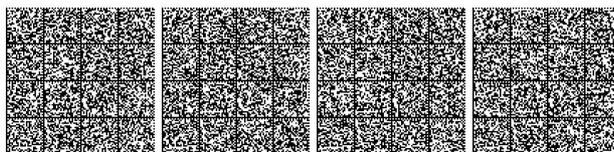
ALLEGATO

ELENCO N. 18/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI PIETRELCINA ONLUS	CERVINARA	AV	CAMPANIA	02473600647	08/05/2006	CCI
2	TARSIA ARTE RICERCA CATALOGAZIONE CONSERVAZIONE- PICC. SOC. COOP.	AVELLINO	AV	CAMPANIA	02330220647	05/0272003	
3	PROFILI CAPOVOLTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	CAMPANIA	02406860649	29/12/2004	CCI
4	COOPERATIVA AGRICOLA TRE VALLI DELL'IRPINIA	SANT'ANGELO A SCALA	AV	CAMPANIA	01540080643	02/03/1984	
5	CHIARA PICCOLA SOCIETA EDILIZIA	AVERSA	CE	CAMPANIA	02458320617	23/01/1998	
6	PAGINE CASERTANE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CURTI	CE	CAMPANIA	02864600610	22/04/2002	
7	STUDY AND RESEARCH	CAPUA	CE	CAMPANIA	03061430611	22/05/2004	
8	TRANSAB	SESSA AURUNCA	CE	CAMPANIA	03247610615	21/04/2006	
9	COOP.AGRIC.C.A.S.B.A.	AVERSA	CE	CAMPANIA	00293600615	16/11/1976	
10	MATESE VERDE	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	CAMPANIA	0294680619	05/03/2003	
11	LA MULTIPLA	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	01588100618	24/03/1986	
12	TRANS WORLD SERVICE	CARINARO	CE	CAMPANIA	04046861219	22/06/2001	
13	EDIL 2001 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA	02758970616	24/03/2001	
14	LOGISTICA 2002	CELLOLE	CE	CAMPANIA	02814710360	22/10/2002	
15	SANI HOME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASERTA	CE	CAMPANIA	03367100611	17/07/2007	
16	ELENA COSTRUZIONI	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	02734060615	02/11/2000	
17	ENERGIE ALTERNATIVE ACUSTICHE AMBIENTALI ARIA PULITA PICC SOC COOP	PIEDIMONTE MATESE	CE	CAMPANIA	02764600611	16/04/2001	
18	ABATE COSTRUZIONI	PARETE	CE	CAMPANIA	03277240614	11/09/2006	
19	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ROYAL	AVERSA	CE	CAMPANIA	01658750615	15/12/1986	
20	MAGICHE MUSE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CASERTA	CE	CAMPANIA	02954300618	04/04/2003	
21	COOPERATIVA SOCIALE ULISSE	CAPUA	CE	CAMPANIA	02969130612	05/06/2003	
22	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GERMOGLIO	LUSCIANO	CE	CAMPANIA	03065690616	07/06/2004	UNCI
23	T.D.A. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MADDALONI	CE	CAMPANIA	03295530616	21/11/2006	
24	NEW EDIL SYSTEM	ORTA DI ATELLA	CE	CAMPANIA	03283660615	06/10/2006	
25	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ERICA	CASAPULLA	CE	CAMPANIA	03367610619	17/07/2007	
26	A.N.C. COSTRUZIONI	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	03341990616	30/03/2007	
27	KONTROL SAT	CASERTA	CE	CAMPANIA	03398000616	21/12/2007	
28	LA FRANCESE	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA	00104420617	30/06/1963	LEGA
29	MARINA DEL SOLE	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	01583760614	07/03/1986	
30	CENTRO ANIMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL MATESE	PIEDIMONTE MATESE	CE	CAMPANIA	01789230610	20/05/1988	
31	MICHELANGELO	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	01476040611	16/01/1985	
32	AZALEA	CASAPESENNA	CE	CAMPANIA	01312910613	12/04/1983	
33	MIELE COSTRUZIONI	CASAGIOVE	CE	CAMPANIA	00120200613	02/12/1949	
34	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDILCRISTIANO	LUSCIANO	CE	CAMPANIA	01682330616	15/04/1987	
35	EUROCUNICOLA MONTEFALCONESE	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	CAMPANIA	01424410627	14/02/2008	
36	GENERAL SERVICE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01115790626	19/01/1998	
37	FINDEP	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01170110629	21/05/1999	
38	ALBA SERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI	BONEA	BN	CAMPANIA	01140300623	12/10/1998	
39	AIROLANA SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	AIROLA	BN	CAMPANIA	01274280625	20/09/2002	
40	COOP. ALISEI	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01101270625	01/08/1997	
41	CONSORZIO TESEO SOOC. COOP. SOCIALE	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	01152220628	08/02/1999	
42	SOLIDARIETA' SANNITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01411320623	03/09/2007	
43	CANTINA SOCIALE LAURENTINA	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	CAMPANIA	01188090623	15/02/2000	
44	COOPERATIVA GARANZIA SANNIO 1	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00667880629	31/03/2003	
45	CARIMA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00812780625	22/01/1987	
46	LA CHIOCCIOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PIETRELCINA	BN	CAMPANIA	01127870622	19/03/1998	
47	ALTO FORTORE	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	CAMPANIA	01222440628	09/03/2001	
48	FRAMAR- COOPERATIVA SOCIALE	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	01388200626	06/11/2006	
49	EDIL METAN TERMOIDRAULICA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01237640626	10/09/2001	
50	FIDIMPRESA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00857900625	05/01/1989	
51	FRAXI LABOR PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FRASSO TELESINO	BN	CAMPANIA	01270180621	31/07/2002	
52	SOC.COOP.AGRI.	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	01122430620	06/03/1998	
53	NUOVI AGGIUSTI - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01293980627	05/06/2003	
54	COOPERATIVA EDILIZIA VILLAGGIO OMBROSO	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	00251660627	10/03/1979	
55	L'ALTRITALIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	01164530626	17/05/1999T	
56	TERRA NUOVA	PANNARANO	BN	CAMPANIA	01161590623	21/04/1999	
57	BAB PIZZ	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01351020621	20/05/2005	
58	STELLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	00617220629	11/03/1982	
59	LA COLTURA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MELIZZANO	BN	CAMPANIA	01289840629	04/04/2003	
60	ACCADEMIA MUSICALE SANNITA PICCOLA SOC. COOP.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01285690622	06/03/2003	

11A05039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 marzo 2011.

Modifica al «Piano terapeutico Aifa per prescrizione SSN di interferoni (Ex nota 32)».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*, e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Vista la determinazione 6 novembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 2009;

Considerata la necessità di aggiornare il «Piano terapeutico AIFA per prescrizione SSN di interferoni (Ex nota 32)»;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dei giorni 1° e 2 marzo 2011;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il «Piano terapeutico AIFA per prescrizione SSN di interferoni (Ex nota 32)», di cui all'allegato 1 della determinazione 6 novembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 2009.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

Allegato 1

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI INTERFERONI (Ex Nota 32)

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________

Tel. ____________ e-mail ______________

Paziente (nome e cognome)______________________________

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a ______________________________ Tel. ____________

Regione ______________________________

AUSL di residenza ______________________________Prov.____________

Medico di medicina Generale______________________________

La prescrizione di interferoni, originatori e biosimilari, è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche:

Epatite cronica B:

□ **Epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con ipertransaminemia**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa-2a peghilato; Interferone alfa naturale leucocitario*

□ **Epatite cronica B-delta (monoterapia)**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante;Interferone alfa naturale leucocitario *

*nota: Interferone alfa naturale leucocitario è previsto solo in caso di intolleranza agli interferoni ricombinanti (presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica)

Epatite C:

- □ **in combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina: trattamento dell' epatite cronica C in pazienti adulti con ipertransaminasemia e positività per HCV-RNA , inclusi pazienti con malattia epatica avanzata (cirrosi epatica compensata –Child A) e/o con coinfezione da HIV, mai trattati in precedenza con interferoni o in recidiva dopo precedente trattamento con interferoni**

  Principi attivi: Interferone alfa-2a peghilato; Interferone alfa-2b peghilato; Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante

Nota: vi sono evidenze in letteratura di maggiore efficacia degli Interferoni peghilati rispetto agli interferoni ricombinanti

- □ **in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina: trattamento dell'epatite cronica C, senza ipertransaminasemia, in soggetti senza scompenso epatico, positivi per HCVRNA sierico, mai trattati in precedenza con interferoni o in recidiva dopo precedente trattamento con interferoni**

  Principio attivo: Interferone alfa-2a peghilato

- □ **in combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina: trattamento dell'epatite cronica C in pazienti che hanno fallito un precedente trattamento di combinazione con interferone alfa (peghilato o non peghilato) e ribavirina o la monoterapia con interferone alfa.**

  Principio attivo: interferone alfa-2a peghilato; interferone alfa-2b peghilato.

- □ **In combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina: trattamento di pazienti con malattia epatica avanzata (cirrosi epatica compensata - Child A) e/o con coinfezione da HIV che hanno fallito un precedente trattamento di combinazione con interferone alfa (peghilato o non peghilato) e ribavirina o la monoterapia con interferone alfa. Il trattamento deve essere limitato a 12 settimane in caso di mancata risposta virologica completa.**

  Principi attivi: Interferone alfa2-b peghilato.

- □ **in combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina: trattamento dell'epatite cronica C in pazienti adulti con ipertransaminasemia e positività per HCV-RNA; da riservare a pazienti con problemi di intolleranza agli interferoni** (presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica). **Non utilizzare nei pazienti non responders a precedenti cicli di trattamento con interferoni**

  Principi attivi: Interferone alfa naturale leucocitario.
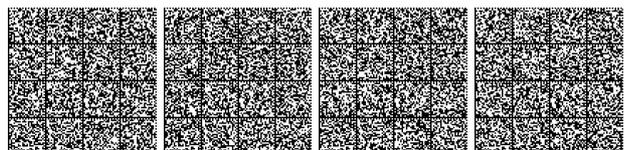
Altre patologie:

☐ **leucemia a cellule capellute**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **leucemia mieloide cronica**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale alfa leucocitario*

☐ **sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **linfoma non Hodgkin follicolare**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **melanoma maligno**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale a leucocitario*;

☐ **carcinoma renale avanzato**

Principio attivo:Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **linfoma cutaneo a cellule T**

Principio attivo:Interferone alfa-2a ricombinante;

☐ **mieloma multiplo**

Principio attivo: Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **tumore carcinoide**

Principio attivo: Interferone alfa-2b ricombinante;

☐ **micosi fungoide**

Principio attivo: Interferone alfa naturale leucocitario.
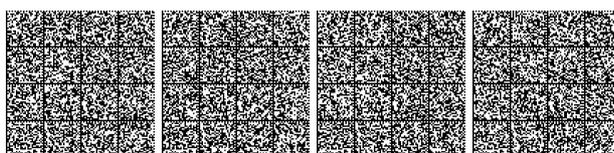
*nota : da impiegare in caso di intolleranza agli interferoni ricombinanti (in presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica

Farmaco prescritto :

☐ Interferone alfa 2a ricombinante ☐ Interferone alfa 2b ricombinante

☐ Interferone alfa 2a peghilato ☐ Interferone alfa 2b peghilato

☐ Interferone alfa naturale leucocitario

Dose/die : ________________ Durata prevista del trattamento: __________________

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Data ___________

Timbro e firma del clinico prescrittore

Bibliografia

1. Stroffolini T, Sagnelli E, Mele A, Craxi A, Almasio P; Italian Hospitals Collaborating Group. The aetiology of chronic hepatitis in Italy: results from a multicentre national study.Dig Liver Dis. 2004;36:829-33
2. Dienstag JL, McHutchinson JG. American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the Management of Hepatitis C Gastroenterology 2006;130:225–230
3. Bruno S, Stroffolini T, Colombo M, et al ; Italian Association of the Study of the Liver Disease(AISF). Sustained virological response to interferon-alpha is associated with improvedoutcome in HCV-related cirrhosis: a retrospective study. Hepatology. 2007 Mar;45(3):579-87.
4. Zeuzem S, Diago M, Gane E, et al. Peginterferon alfa-2a (40 kilodaltons) and ribavirin in patients with chronic hepatitis C and normal aminotransferase levels. Gastroenterology. 2004;127: 1724-32.
5. Alberti A. Towards more individualised management of hepatitis C virus patients with initially or persistently normal alanineaminotransferase levels.J Hepatol. 2005;42:266-74.

6. Torriani FJ, Rodriguez-Torres M, Rockstroh JK, et al. Peginterferon Alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2004;351:438-50.

7. Soriano V, Puoti M, Sulkowski M, et al.Care of patients coinfected with HIV and hepatitis C virus: 2007 updated recommendations from the HCV-HIV International Panel. AIDS. 2007; 21:1073-89.

8. Poynard T, Schiff E, Terg R, et al Sustained Viral Response (SVR) is dependent on vaseline characteristics in the retreatment oof previous alfa interferon/ribavirin (I/R) nonresponders (NR): final results from the EPIC3 program J Hepatol 2008; 48: S 369

9. Marcellin P, Lau GK, Bonino F, et al. Peginterferon alfa-2a alone, lamivudine alone, and the two in combination in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. N Engl J Med. 2004;351:1206-17.

10. Carosi G Rizzetto M Treatment of chronic hepatitis B: recommendations from an Italian workshop. Dig Liver Dis. 2008; 40: 603-17

11. European Association For The Study Of The Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B. J Hepatol. 2009; 50:227-42

12. National Institutes of health consensus development conference statement: Management of hepatitis C: 2002 – June 10-12 2002. Hepatology 2002; 36: S3-S20

13. Yoshida H, Arakawa Y, Sata M, Nishiguchi S, Yano M, Fujiyama S, Yamada G, Yokosuka O, Shiratori Y, Omata M. Interferon therapy prolonged life expectancy among chronic hepatitis C patients Gastroenterology 2002;123:483–491.

14. Kasahara A, Tanaka H, Okanoue T, et al. Interferon treatment improves survival in chronic hepatitis C patients showing biochemical as well as virological responses by preventing liver-related death. J Viral Hepat 2004;11:148-156

15. Lok ASF and Mc Mahon BJ. Chronic hepatitis B Update of recommendations. Hepatology 2004; 39:1-5.

16. Keeffe EB, Dieterich DT, Han SH, et al. A treatment algorithm for the management of chronic hepatitis B virus infection in the United States: an update. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006; 4: 936-62

17. Dienstag JL, McHutchison JG. American Gastroenterological Association medical position statement on the management of hepatitis C. Gastroenterology. 2006;130: 225-30.

18. Alberti A. Towards more individualised management of hepatitis C virus patients with initially or persistently normal alanineaminotransferase levels.J Hepatol. 2005;42:266-74.

19. Shiffman ML. Retreatment of patients with chronic hepatitis C. Hepatology 2002;36:S128-S134.

20. Shiffman ML, Di Bisceglie AM, Lindsay KL, Morishima C, Wright EC, Everson GT, Lok AS, Morgan TR, Bonkovsky HL, Lee WL, Dienstag JL, Ghany MG, Goodman ZD, Everhart JE, The HALT-C Trial Group. Peginterferon alfa-2a and ribavirin in patients with chronic hepatitis C who have failed prior treatment. Gastroenterology 2004;126:1015-23.

21. Iorio A, Marchesini E, Awad T, Gluud LL. Antiviral treatment for chronic hepatitis C in patients with human immunodeficiency virus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD004888.

22. Crespo M et al. Efficacy of pegylated interferon and ribavirin for retreatment of chronic HCV infection in HIV co-infected patients failing a previous standard interferon-based regimen - Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2008) 62, 793–796

23. Labarga P, Vispo E, Barreiro P, et al. Rate and predictors of success in the retreatment of chronic hepatitis C virus in HIV/hepatitis C Virus coinfected patients with prior nonresponse or relapse. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;53:364-368.
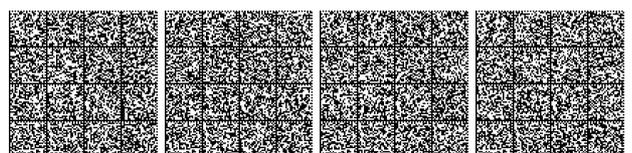
11A05048

DETERMINAZIONE 13 aprile 2011.

Individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n.245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n.803 in data 16 agosto 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell' Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, ed in particolare l'art. 50, commi 5 e 5-*bis*;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, recante disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ed, in particolare, l'art. 8, che modifica l'art. 50, introducendo il comma 5-*bis*, che rinvia ad apposita determinazione dell'AIFA per l'individuazione delle modifiche, diverse da quelle previste dal comma 5 (modifiche essenziali), che l'interessato è tenuto a comunicare alla stessa agenzia;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, inerente la rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati;

Ritenuto, pertanto, di individuare e disciplinare, ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 219/2006, la procedura di comunicazione inerente le modifiche «non essenziali» delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata una autorizzazione alla produzione di medicinali;

Determina:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente determinazione individua e disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 219/2006, la procedura di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata una autorizzazione alla produzione di medicinali.

2. Sono definite come non essenziali le modifiche che:

a. non impattano in modo critico sui locali e sui processi produttivi;

b. non comportano una diversa destinazione d'uso di locali;

c. non comportano una variazione di lay-out dei reparti produttivi;

d. non comportano una modifica di flussi del personale e/o materiali;

e. implicano una sostituzione di macchine e/o apparecchiature che presentano la stessa funzionalità di quelle precedentemente installate ed autorizzate e che possono rappresentare un miglioramento tecnologico (definite come: «sostituzioni like-for-like»), purché non richiedano variazione di lay-out, una modifica di flussi o diversa destinazione d'uso dei locali;

f. non richiedono, in ogni caso, la modifica dell'autorizzazione alla produzione precedentemente rilasciata al sito produttivo ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 219/2006.

3. Nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, è riportato l'elenco dettagliato delle modifiche «non essenziali», così come definite dal precedente comma 2, con la relativa codificazione.

4. Le modifiche non indicate nell'elenco di cui all'allegato n. 1, sono escluse dal campo di applicazione della presente determinazione. Per esse, si rinvia all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 («modifiche essenziali»).

5. Ricadono, in ogni caso, nel novero delle modifiche «essenziali», sottoposte, quindi, alla procedura di autorizzazione da parte dell'AIFA, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, tutte le attività di installazione, sostituzione di macchine/apparecchiature e/o attivazione di produzioni, o fasi di produzione, di medicinali o materie prime eseguiti in aree classificate: A, B, C e D, secondo la definizione riportata nell'allegato 1 delle EU cGMP.

6. Le mere sostituzioni di parti di consumo (parti di ricambio) previste dai piani di manutenzione delle apparecchiature di un sito produttivo non richiedono l'autorizzazione da parte dell'AIFA, né comportano l'obbligo della preventiva comunicazione all'AIFA stessa.

Art. 2.

Procedura di comunicazione

1. A decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione, per ogni modifica «non essenziale» ai sensi dell'art. 1 e rientrante nel novero di quelle elencate all'allegato 1 della presente determinazione, il legale rappresentante dell'officina di produzione deve inoltrare apposita comunicazione all'AIFA, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

2. La comunicazione deve essere inoltrata all'AIFA mediante esclusivo utilizzo, sotto pena di irregolarità della stessa, del modello riportato nell'allegato 2 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante. In essa possono essere dichiarate una o più modifiche «non essenziali», con l'indicazione del o dei codici riportati in

corrispondenza di ciascuna modifica elencata nell'allegato 1. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la comunicazione può essere inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, oppure prodotta direttamente e quindi firmata in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.

3. La comunicazione deve, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione della persona qualificata attestante che la modifica descritta non impatta sul lay-out/flussi/attività esistenti e non è associato alcun rischio al processo/prodotto;

b) copia del rapporto sintetico di valutazione del rischio;

c) dichiarazione della persona qualificata attestante che le eventuali attività di qualifica/convalida di apparecchiature e le attività di addestramento del personale sono state concluse con esito positivo;

d) dichiarazione della persona qualificata attestante che le attività di addestramento del personale sono state eseguite con esito positivo;

e) attestazione del versamento della tariffa di cui all'art. 3.

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del precedente comma 3 devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ciascuna modifica oggetto della comunicazione potrà essere effettuata sul sito produttivo decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dal parte dell'AIFA, senza che la stessa abbia formulato, ai sensi del comma 6, l'invito alla sua regolarizzazione o completamento, ovvero nei successivi 30 giorni decorrenti dalla regolarizzazione e/o completamento della stessa.

6. In caso di accertata non conformità della comunicazione alle prescrizioni contenute nella presente determinazioni o rilevata l'incompletezza o l'irregolarità formale della stessa, ed entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, l'AIFA può formulare un invito a regolarizzare la comunicazione entro un termine non inferiore a 30 giorni indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Nel caso di inadempienza da parte dell'officina di produzione, l'AIFA adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di esecuzione delle modifiche e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'AIFA può sempre adottare, senza limiti temporali, in via di autotutela, provvedimenti di revoca o annullamento d'ufficio ove ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 2-*quinquies* e 2-*nonies* della legge n. 241/1990 e dalla normativa vigente.

7. Il rappresentante legale è tenuto a tenere aggiornato il Site Master File (di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996) ed a rendere disponibile a richiesta ed, in ogni caso, al momento dell'ispezione condotta dall'AIFA, la necessaria documentazione.

8. L'AIFA, a seguito delle comunicazioni di modifiche «non essenziali», potrà effettuare, senza limiti temporali ed in qualsiasi momento, un'ispezione anche senza preavviso al sito produttivo, al fine di verificare la conformità di quanto dichiarato. Nelle ispezioni successive alle modifiche non essenziali, l'ispettore potrà verificare la conformità delle modifiche «non essenziali» ai requisiti EU-GMP.

9. Restano escluse dalle modifiche «non essenziali» tutte le «modifiche essenziali» eseguite in aree classificate: A, B, C e D, secondo la definizione riportata nell'allegato 1 delle EU cGMP, prevista al comma 5, art.1 della presente determina.

Art. 3.

Tariffa

1. Per ogni comunicazione presentata in applicazione della presente determina, il produttore dovrà allegare, sotto pena di irregolarità della stessa, l'attestazione di versamento pari a € 629,04 ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2004 (Allegato 2, punto 5, lettera *b)*, di cui € 104,86 sul c/c postale n. 95675252 (IBAN: IT-22-J-07601-03200-000095675252) intestato all'AIFA, indicando quale causale «modifica non essenziale», e € 524,18 sul c/c postale n. 40994006 (IBAN: IT-35-M-07601-03200- 000040994006), intestato al Ministero della salute, indicando, quale causale «modifica non essenziale».

Art. 4.

Efficacia della determinazione e successiva revisione

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed inserzione sul sito web istituzionale dell'AIFA.

2. La presente determinazione può essere aggiornata entro due anni dalla sua pubblicazione, fatte salve le revisioni che, medio tempore, si dovessero rendere necessarie per effetto di nuove disposizioni legislative o di atti amministrativi generali intervenuti in materia o in ogni caso in cui l'AIFA lo ritenesse opportuno.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale: RASI
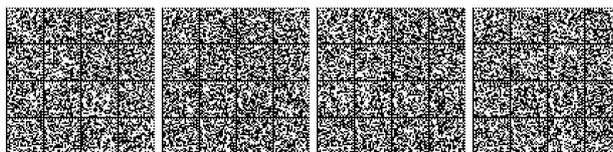
Allegato 1 alla determinazione recante individuazione di "modifiche non essenziali delle officine chimiche e farmaceutiche"

Sono definite come non essenziali le modifiche che:

a. non impattano in modo critico sui locali e sui processi produttivi;
b. non comportano una diversa destinazione d'uso di locali;
c. non comportano una variazione di lay-out dei reparti produttivi;
d. non comportano una modifica di flussi del personale e/o materiali;
e. implicano una sostituzione di macchine e/o apparecchiature che presentano la stessa funzionalità di quelle precedentemente installate ed autorizzate e che possono rappresentare un miglioramento tecnologico ("sostituzioni like-for-like"), purché non richiedano variazione di lay-out, una modifica di flussi o diversa destinazione d'uso dei locali;
f. non richiedono, in ogni caso, la modifica dell'autorizzazione alla produzione precedentemente rilasciata al sito produttivo ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo 219/06.

Si considerano come modifiche "non essenziali" le seguenti modifiche, ad esclusione di quanto previsto al comma 5, art.1 della presente determina:

1. SPOGLIATOI GENERALI / DI REPARTO

   1.1. Ristrutturazione interna

2. MAGAZZINI

   2.1. Ristrutturazione interna di aree e scaffalature
   2.2. Sostituzione delle apparecchiature di misura
   2.3. Installazione delle apparecchiature di misura
   2.4. Sostituzione di cisterne per lo stoccaggio dei solventi
   2.5. Sostituzione di celle climatiche / frigoriferi
   2.6. Installazioni di celle climatiche /frigoriferi
   2.7. Installazione di nuove cisterne per lo stoccaggio dei solventi
   2.8. Sostituzioni like-for-like (*)

3. LOCALI CAMPIONAMENTO E PESATA / ALLESTIMENTO LOTTI (DISPENSING)

   3.1. Ristrutturazione interna dell'area
   3.2. Sostituzione di bilance ed apparecchiature analitiche
   3.3. Installazione di bilance ed apparecchiature analitiche
   3.4. Sostituzioni like-for-like (*)

4. LOCALI DI PRODUZIONE

   4.1. Sostituzione di serbatoi di preparazione / stoccaggio
   4.2. Ristrutturazione delle sale lavaggio
   4.3. Sostituzione di apparecchiature analitiche per controlli in process
   4.4. Installazione di apparecchiature analitiche per controlli in process
   4.5. Sostituzioni like-for-like (*)

5. CONFEZIONAMENTO

5.1. Sostituzione delle apparecchiature di confezionamento
5.2. Sostituzioni like-for-like (*)

6. LABORATORI CQ

6.1. Sostituzione di apparecchiature analitiche
6.2. Installazione di nuove apparecchiature analitiche
6.3. Sostituzione di celle climatiche (i.e. incubatori, frigoriferi, celle di stabilità)
6.4. Installazioni di celle climatiche (i.e. incubatori, frigoriferi, celle di stabilità)
6.5. Sostituzioni like-for-like (*)

7. SISTEMI INFORMATICI

7.1. Modifica / aggiornamento di software
7.2. Sostituzioni like-for-like (*)

(*) : sostituzione di macchine o apparecchiature che presentano la stessa funzionalità di quelle precedentemente installate e che possono rappresentare un miglioramento tecnologico

Allegato 2 alla determinazione recante individuazione di "modifiche non essenziali" delle officine chimiche e farmaceutiche – Schema di comunicazione

All'Agenzia Italiana del Farmaco
Ufficio Autorizzazioni Officine
Via del Tritone, n. 181
00187 ROMA

Oggetto: Comunicazione di modifica non essenziale per l'officina di produzione di medicinali uso umano / di API uso umano (1) ____________(2) sita in ____________(3), via_______________nr. ______
Codice modifica: x.x (4)

Il/La sottoscritto/a ______________________, nato/a a ________________, il ________, in qualità di Legale Rappresentante di (2) ________________________ con sede legale sita in _________________(5), via _____________nr_________ Codice Fiscale n. ________________ , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che ciò può comportare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 e 76 del predetto decreto

comunica

che presso l'officina farmaceutica in oggetto indicata verrà eseguita la seguente modifica non essenziale:
____(6)

A tal fine, si allega la seguente documentazione:
a) dichiarazione della Persona Qualificata attestante che la modifica descritta non impatta sul lay-out / flussi / attività esistenti e non è associato alcun rischio al processo / prodotto;
b) copia del rapporto sintetico di valutazione del rischio;
c) dichiarazione della Persona Qualificata attestante che le attività di qualifica / convalida sono state eseguite con esito positivo;
d) dichiarazione della Persona Qualificata attestante che le attività di addestramento del personale sono state eseguite con esito positivo;
e) attestazione del versamento della tariffa di € 629,04, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2004,(Allegato 2 punto 5 lettera b), di cui € 104,86 sul c/c postale n. 95675252 (IBAN: IT-22-J-07601-03200-000095675252) intestato all'AIFA indicando, quale causale, "modifica non essenziale", e € 524,18 sul c/c postale n. 40994006 (IBAN : IT-35-M-07601-03200- 000040994006) intestato al Ministero della salute, indicando, quale causale, "modifica non essenziale".

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), c) e d) devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e si dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ____________________

In fede
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

(1) cancellare la voce che non interessa
(2) indicare la Ragione Sociale.
(3) Indicare il Comune, Provincia del sito produttivo
(4) per il codice fare riferimento all'allegato 1 della determinazione ..., riportando la numerazione indicata a sinistra di ciascuna descrizione (ad es. 2.1 per Ristrutturazione interna di aree e scaffalature);
(5) indicare il Comune, provincia della sede legale
(6) descrizione in dettaglio della modifica non essenziale da effettuare

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445, la presente comunicazione può essere inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità oppure prodotta direttamente e quindi firmata in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.

11A05257

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV-AC Milano-Verona (CUP J41C07000000001). Autorizzazione avvio realizzazione per lotti costruttivi. (Deliberazione n. 85/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - *T)* e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il "Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica" sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*G.U.* n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che:

- all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. "Fondo infrastrutture");

- all'art. 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A.;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al citato Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

- il comma 232, che:

- individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

- subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

- precisa che dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del Soggetto Aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

- il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successiva-

mente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

- il comma 234, il quale stabilisce che il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Decisione di finanza pubblica) - Allegato Infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento il CIPE deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel "Corridoio plurimodale padano" la voce "Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)" con un costo complessivo di 7.901,7 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (*G.U.* n. 132/2004), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare della "Linea AV/AC Milano - Verona";

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (*G.U.* n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione della "Linea AV/AC Milano - Verona - Padova - (Venezia)", limitatamente alla tratta Milano - Verona ("Nodo di Verona" incluso);

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), all'allegato 1 conferma, alla voce "Corridoio plurimodale padano", l'"Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)" con un costo aggiornato di 11.602 milioni di euro;

Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 13 (*G.U.* n. 164/2007), con la quale questo Comitato ha espresso una valutazione positiva sulle nuove modalità progettuali e realizzative della 1^ fase funzionale della "Linea AV/AC Milano - Verona: sub tratta Treviglio - Brescia" e ha invitato l'allora Ministro delle infrastrutture a sottoporre all'approvazione di questo Comitato il progetto definitivo di detta sub tratta;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella stessa delibera, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*G.U.* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche", predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il Quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009, tra cui figura l'opera in questione;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 21 (*G.U.* n. 130/2009), con la quale questo Comitato ha confermato la deliberazione n. 120/2003 di approvazione del progetto preliminare della "Linea AV/AC Milano - Verona", con conseguente reiterazione a decorrere dal 9 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della "Linea AV/AC Milano - Verona";

Vista la delibera 22 settembre 2009, n. 81 (*G.U.* n. 51/2010), con la quale questo Comitato:

- ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo della "Linea AV/AC Milano - Verona: lotto funzionale Treviglio - Brescia";

- ha disposto a favore di RFI l'assegnazione, a valere sulle risorse della legge obiettivo, di contributi suscettibili di sviluppare, al tasso allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti, volumi di investimento di 390 milioni di euro;

- ha assegnato altresì a favore di RFI un finanziamento di 99,9 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133, e più specificamente a valere sulla quota del 15 per cento destinata a favore del Centro-Nord;

- ha autorizzato RFI a procedere alla contrattualizzazione del lotto funzionale Treviglio - Brescia della Linea AV/AC Milano - Verona per successive fasi costruttive non funzionali, impegnative per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili per ogni singola fase costruttiva specificando che la copertura del fabbisogno finanziario residuo sarebbe avvenuta in coerenza con la previsione del fabbisogno di cassa e competenza individuato nella stessa delibera;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del "Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A." (Contratto di programma 2007-2011) che include l'opera nella "Tabella A1 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi";

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito all'8° Allegato Infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011 - 2013, Allegato che, in ossequio a quanto previsto dal richiamato comma 234, dà evidenza, anche in apposito prospetto, degli interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi, tra cui la "Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia";

Vista la nota 5 ottobre 2010, n. 40246, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della "Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia";

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 44465, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso la documentazione istruttoria;

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 92260 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della seduta preparatoria;

Considerato che la decisione UE n. 884/2004 individua l'Asse ferroviario Lione - Trieste - Divaca/Koper - Divaca - Lubiana - Budapest - confine Ucraina di cui il la tratta Treviglio - Brescia della Linea AV/AC Milano - Verona è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle Reti TEN T, per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1.delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che il costo a vita intera dell'opera è confermato pari a 2.050 milioni di euro;

che 11 milioni di euro risultano già contabilizzati a tutto il 2009;

che l'importo residuo può essere ripartito in lotti costruttivi, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1 (milioni di euro)

Lavori		Costo
1° lotto costruttivo		1.130,95
2° lotto costruttivo		919,05
	Totale	2.050,00

che con la citata delibera n. 81/2009 sono state indicate le risorse disponibili, pari a 641,05 milioni di euro, nonché assegnate ulteriori risorse pari a 489,9 milioni di euro e individuata la previsione del fabbisogno annuale di cassa e competenza per la copertura del fabbisogno finanziario residuo;

che, relativamente ai requisiti di cui al citato art. 2, commi 232 - 233, della legge n. 191/2009:

a) l'opera è inclusa nel Corridoio TEN-T, n. 5 "Asse ferroviario Lione - Trieste - Divaca/Koper - Divaca - Lubiana - Budapest - confine Ucraina";

b) l'opera è inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche;

c) l'opera ha un costo superiore a 2 miliardi di euro;

d) l'opera ha tempi di realizzazione superiori a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo;

e) l'opera non è suddivisibile in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

f) con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 l'opera è stata individuata quale progetto prioritario;
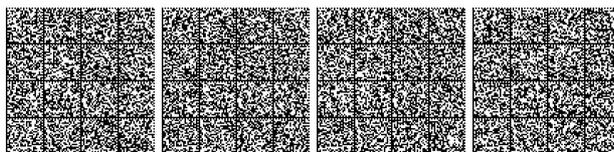
g) il lotto costruttivo da autorizzare è integralmente finanziato e sussiste la relativa copertura finanziaria;

h) la copertura finanziaria dell'opera alla data odierna, pari a 1.130,95 milioni di euro, costituisce più del 20 per cento del costo aggiornato complessivo dell'opera;

i) l'opera comporta un importo complessivo residuo da finanziare pari a 919,05 milioni di euro;

j) gli importi residui da finanziare per gli altri interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi (Galleria del Brennero e Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi) sono rispettivamente pari a 3.411,7 e 5.480,5 milioni di euro, portando l'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari a 9.811 milioni di euro;

k) il Contraente Generale "Consorzio Eni per l'alta velocità (Cepav due)", con atto di impegno del 20 settembre 2010, a firma del Presidente, ha assunto l'impegno a rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

l) il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la "relazione illustrativa della realizzazione della tratta Treviglio - Brescia per lotti costruttivi": detta relazione, secondo quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risponde ai requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 232 del citato art. 2 della legge n. 191/2009 in quanto indica le fasi di realizzazione per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

che il cronoprogramma dei lavori, riportato nell'allegato 1 alla presente delibera, prevede una durata complessiva delle attività realizzative di 58 mesi a partire dalla data di stipula dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Cepav due;

2.che con nota 27 gennaio 2010, n. 3482, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento al rilievo della Corte dei Conti n. 205 del 29 dicembre 2009, ha trasmesso - tra l'altro - il dossier di valutazione del progetto di investimento "Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia, aggiornato al 20 gennaio 2010;

3.degli esiti della seduta preparatoria e in particolare della richiesta della Regione Lombardia di richiamare nella presente delibera il protocollo di intesa del 5 novembre 2007 sottoscritto da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, RFI S.p.A., Province di Bergamo, Milano e Brescia, CAL e Bre.be.mi in merito alla distribuzione delle opere integrate fra l'opera ferroviaria e l'autostrada Brescia - Milano.

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, come individuati nella tabella 1 della presa d'atto, della "Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia", il cui costo a vita intera è pari a 2.050 milioni di euro.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato il primo lotto costruttivo dell'opera del valore di 1.130,95 milioni di euro con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera entro il costo totale indicato al precedente punto 1.

3. La distribuzione annuale delle risorse necessarie è riportata nell'Allegato 2 alla presente delibera.

4. Prima dell'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo autorizzato al punto 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato l'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Cepav due, per la relativa "presa d'atto" anche ai fini dell'efficacia dell'impegno programmatico di finanziare l'intera opera assunto con la presente delibera.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a aggiornare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) in ordine alle misure intese ad assicurare il coordinamento, in sede realizzativa, tra l'infrastruttura autostradale "Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano" e la "Linea AV/AC Milano - Verona", di cui al punto 3.2 della delibera n. 81/2009, che si intende per intero qui richiamato.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2011
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 25
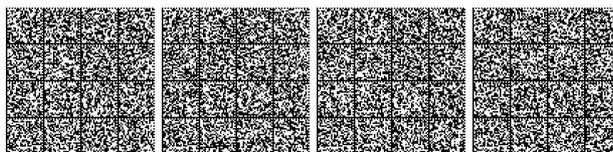
Allegato 1

ID	Nome attività	Inizio	Fine
1	**Tratta AV/AC Treviglio-Brescia**	**01/12/2010**	**31/10/2015**
2	**1° LOTTO COSTRUTTIVO**	**01/12/2010**	**30/09/2015**
3	**Attività a cura del GC**	**01/12/2010**	**31/05/2014**
4	Stipula Atto Integrativo	01/12/2010	01/12/2010
5	Lavori 1° Lotto Costruttivo	01/12/2010	31/05/2014
6	**Attività a cura di RFI**	**01/01/2011**	**30/09/2015**
7	Sistemazione Brescia e PRG Brescia	01/01/2011	30/09/2015
8	**2° LOTTO COSTRUTTIVO**	**01/01/2012**	**30/09/2015**
9	**Attività a cura del GC**	**01/01/2012**	**30/09/2015**
10	Lavori 2° Lotto Costruttivo	01/01/2012	30/09/2015
11	**Pre-esercizio**	**01/10/2015**	**31/10/2015**
12	**Attivazione Tratta AV/AC TREVIGLIO-BRESCIA**	**31/10/2015**	**31/10/2015**
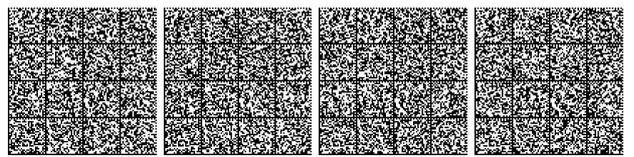
ALLEGATO 2

LOTTI COSTRUTTIVI

CVI 1° LOTTO: 1.131 Mio EUR E CVI 2° LOTTO: 919 Mio EUR

Importi in Mio EUR

	CVI	al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
1° Lotto Costruttivo	1.131	11	(*) 95	210	285	315	170	45	1.131
2° Lotto Costruttivo	919	-	-	-	(*) 229	230	270	190	919
TOTALE INVESTIMENTO	2.050	11	95	210	514	545	440	235	2.050
TOTALE CUMULATO	2.050	11	106	316	830	1.375	1.815	2.050	

(*) Inclusa anticipazione al General Contractor

11A05392

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Legge n. 443/2001. Allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica (DFP) 2010-2013. (Deliberazione n. 81/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), come integrato dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni per la predisposizione del Programma delle infrastrutture pubbliche (Programma) e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e che disciplina la procedura per eventuali integrazioni del Programma stesso, prevedendo l'acquisizione del parere di questo Comitato e l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto in particolare l'art. 36 della legge 31 agosto 2002, n. 166, che destina all'ammodernamento delle infrastrutture portuali contributi quindicennali pari a 34 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e 64 milioni di euro a partire dall'anno 2004;

Visti l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'art. 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno previsto l'inserimento nel menzionato Programma – rispettivamente – del "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" e delle opere intese ad "assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e visto, segnatamente, l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che, all'art. 7, destina specifici finanziamenti agli investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano e prevede che tali interventi siano realizzati ai sensi degli articoli 163 e seguenti del richiamato decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che – all'art. 2, comma 256 – inserisce il "Passante grande di Bologna" nel Programma delle infrastrutture strategiche e che – all'art. 2, comma 259 - inserisce, ai soli fini dell'approvazione, alcuni interventi di competenza della Regione Veneto nelle procedure previste dall'art. 161 del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i.;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e visti in particolare:

- l'art. 6 quinquies, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009 un fondo (cd. "Fondo Infrastrutture") per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali;

- l'art. 14, che reca finanziamenti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento "EXPO Milano 2015" in attuazione degli impegni assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), stanziando risorse per l'intero arco temporale 2009-2015;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in particolare l'art. 18, che demanda a questo Comitato – su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea – di assegnare, tra l'altro, una quota delle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289/2002 al "Fondo infrastrutture" di cui al citato art. 6 quinquies del decreto legge n. 112/2008, come integrato dalla legge n. 133/2008, anche per la realizzazione delle categorie di interventi specificatamente citate nella norma stessa e fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che all'art. 44-*bis* prevede la predisposizione a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del programma degli interventi per fronteggiare la grave crisi di sovrappopolazione delle carceri, nonché l'adozione di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per determinare le opere necessarie all'attuazione di detto programma, opere che vengono inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche e realizzate con le procedure di cui alla citata parte II – titolo III – capo IV del decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, commi 232 – 234, consente, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni ivi previste, l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel Programma, per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", che:

- all'art. 10, comma 9, dispone che "il programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di Finanza Pubblica";

- all'art. 30, comma 8 e seguenti, disciplina la delega per garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;

Visto il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che, all'art. 4, comma 7, revoca il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma»;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., che:

- all'art. 2, comma 1, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili (le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio e le spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

- all'art. 15, comma 1, prevede l'introduzione del pedaggiamento sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.A. a partire dal 30 aprile 2011;

- all'art. 46, stabilisce che i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari e a fronte dei quali non siano scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori, siano revocati e devoluti per la prosecuzione della realizzazione del Programma;

- all'art. 47, stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze impartisca direttive ad ANAS S.p.A., tra l'altro, in ordine alla quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che lo stesso concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'art. 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale è stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), con la quale questo Comitato dà atto dell'integrazione del Programma di cui alla predetta delibera n. 121/2001, in esito alla procedura prevista dall'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come integrato dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha proceduto alla rivisitazione del Programma, approvando in particolare il prospetto – allegato sub 1 alla delibera stessa – che sostituisce l'allegato 1 alla citata delibera n. 121/2001 e riportando nell'allegato 2 l'articolazione delle voci complesse in sub-interventi, con la precisazione che ampliamenti del Programma, anche mediante ulteriori articolazioni comportanti costi complessivi superiori,

possono essere disposti solo a seguito dell'espletamento della citata procedura prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001, come integrato dall'art. 13, comma 3, della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 28 giugno 2007, n. 45, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'Allegato al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-2012 (DPEF) predisposto dal Ministero delle infrastrutture;

Vista la delibera 4 luglio 2008, n. 69, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'Allegato al DPEF 2009-2013 predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, invitando il predetto Ministero ad avviare, in vista dell'adozione di una delibera di rivisitazione della delibera n. 130/2006 e di quantificazione dei costi e delle coperture delle opere già approvate da questo Comitato, forme di confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le altre Amministrazioni interessate, in modo da individuare le modifiche di costo effettivamente intervenute rispetto a quelle solo stimate nel richiamato documento programmatorio;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*G.U.* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma effettuata, in relazione a quanto previsto dalla delibera n. 69/2008, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) – quantificando in circa 116,8 miliardi di euro il costo delle opere approvate da questo Comitato e in 66,9 miliardi la copertura finanziaria (41,1 pubblici e 25,8 privati) – ed ha altresì preso atto della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche", trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 5 marzo 2009, n. 4/RIS, e che riporta il quadro degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire dall'anno 2009, nonché gli ulteriori interventi, non inclusi nel Programma, da finanziare a carico del "Fondo infrastrutture";

Vista la delibera 15 luglio 2009, n. 52 (*G.U.* n. 14/2010), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'Allegato al DPEF 2010-2013 predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Rilevato che il sopra citato Allegato al DPEF 2010-2013 confermava in oltre 116 miliardi di euro il valore delle infrastrutture strategiche già sottoposte all'esame di questo Comitato ai fini dell'approvazione di progetti e/o del finanziamento (c.d. "perimetro CIPE"); per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle opere del perimetro, quantificava in 49 miliardi di euro il costo delle opere già avviate; con riferimento ai criteri di utilizzo delle risorse disponibili indicava, tra gli interventi da avviare nel triennio, quelli da finanziare a carico sia dei fondi ex art. 162, comma 1 lettera *e)* del decreto legislativo n. 163/2006, sia del Fondo Infrastrutture di cui all'art. 6 quinques del citato decreto legge n. 112/2008;

Vista la propria delibera 13 maggio 2010, n. 31, che individua il residuo disponibile del sopra citato Fondo Infrastrutture, quantificato in 1.424,2 milioni di euro e prevede la sua assegnazione a interventi, con apposite delibere di questo Comitato, nel rispetto dei seguenti i criteri funzionali di selezione:

- il livello dell'avanzamento progettuale tale da consentire l'immediata cantierizzazione dei lavori;

- la continuità funzionale di alcune opere;

- l'utilizzo di fondi della legge obiettivo legati a scadenze temporali obbligate;

- l'attrazione di capitali privati;

- il particolare livello di emergenza;

Vista la nota n. 40831 dell'8 ottobre 2010, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno di questo Comitato del documento denominato "Programmare il Territorio le Infrastrutture e le Risorse", allegato alla Decisione di Finanza Pubblica 2011 – 2013 deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2010 e successivamente trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere;

Vista la nota n. 92260 del 3 novembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato;

Vista l'intesa della Conferenza Unificata (rep. n. 121), sancita nella riunione del 4 novembre 2010 sul citato Allegato alla Decisione di Finanza Pubblica 2011 – 2013, nel testo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accoglie, nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del medesimo documento, alcune richieste formulate dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento;

Vista la nota n. 46963 del 17 novembre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato, nel corso della seduta preparatoria del Comitato, la versione del citato Allegato infrastrutture, su cui la Conferenza Unificata ha espresso l'intesa di cui sopra;

Vista la nota n. 97018 del 17 novembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato;

Vista la nota del 18 novembre 2010, acquisita nel corso della seduta del CIPE in pari data, in cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riassume le valutazioni strategiche che hanno condotto alla definizione dell'Allegato all'esame;

Rilevato che, al fine di consentire a questo Comitato di espletare la funzione di vigilanza sull'esecuzione delle opere anche nell'interesse dei soggetti finanziatori delle medesime, l'Allegato in esame riporta lo stato di realizzazione degli interventi del Programma precedentemente approvati;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

dei contenuti del documento allegato alla Decisione di Finanza Pubblica ed in particolare:

che il documento tratteggia le linee della politica economica e finanziaria da perseguire nel settore delle infrastrutture, consentendo un organico inserimento del Programma nel contesto degli indirizzi generali di programmazione del Governo. A tal fine, il documento si articola in quattro aree tematiche:

- l'organizzazione dell'offerta infrastrutturale;
- l'organizzazione della domanda infrastrutturale;
- gli atti di indirizzo;
- la dimensione comunitaria;

che il documento da un lato conferma gli effetti della crisi e della persistenza delle criticità strutturali del settore delle opere pubbliche, dall'altro evidenzia le opportunità offerte dall'integrazione dell'Italia nelle reti di trasporto comunitarie e dal maggiore coinvolgimento finanziario e gestionale dei privati;

che il documento dà conto dei risultati ottenuti in termini di rilancio delle infrastrutture grazie alle procedure della cosiddetta "Legge obiettivo" e delle opere prioritarie da avviare entro il 2013. In particolare, il documento comprende:

- l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche (tab. 1);
- l'elenco delle opere da finanziare o avviare nel triennio 2010-2013 (tab. 2);
- l'elenco delle opere già ultimate, finanziate o avviate, di quelle a prevalente valenza regionale e di quelle ad avanzamento progettuale insufficiente (tab. 3);
- l'elenco delle opere a prevalente valenza regionale realizzabili entro il 2013, che potranno essere avviate in presenza di adeguato finanziamento regionale (tab. 4);
- lo stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE (tab. 5);
- i progetti presso la Struttura tecnica di missione in avanzata fase istruttoria (tab. 6);

che la tabella 1 riporta l'elenco delle infrastrutture strategiche e i sub-interventi ad esse riconducibili, con indicazione del soggetto aggiudicatore, della Regione di riferimento, del costo totale del Programma (233,1 miliardi di euro), dei finanziamenti disponibili (92 miliardi di euro) e del fabbisogno residuo (141,1 miliardi di euro), aggiornando quindi in un'unica tabella le tavole allegate alla citata delibera n. 130/2006;

che, anche a seguito delle richieste emerse in sede di Conferenza Unificata, la predetta tabella 1 contiene alcune nuove infrastrutture, incluse nell'allegato 1 alla presente delibera;

che sono state inoltre dettagliate in sub interventi le infrastrutture già incluse nel Programma, indicate nell'allegato 2 alla presente delibera;

che alcuni interventi inclusi nei predetti allegati 1 e 2 alla presente delibera sono indicati nella tabella 1 del documento in esame con il simbolo "P" anteposto alla denominazione dell'intervento, a indicare l'inserimento nel Programma ai soli fini dell'applicazione delle procedure della cosiddetta legge obiettivo;

che l'aumento di costo del Programma rispetto alla delibera n. 130/2006, pari a circa 58 miliardi di euro, è dovuto per 51 miliardi di euro alla maturazione progettuale delle opere, anche attraverso la predetta articolazione in sub-interventi, e per 7 miliardi di euro all'inserimento di nuove infrastrutture;

che il costo degli interventi del Programma di cui alla suddetta tabella 1 riferiti al Mezzogiorno è pari al 35 per cento circa del costo complessivo del Programma stesso, mentre le assegnazioni di questo Comitato a favore del Mezzogiorno a valere sui fondi indicati dall'art. 162, comma 1 lettera *e)* del decreto legislativo n. 163/2006 a oggi stanziati, sono pari al 32 per cento dell'importo totale di tali fondi;

che il Ministero proponente individua nella tabella 2 del documento in esame le opere da finanziare o avviare nel triennio 2010-2013, con un costo di 113,6 miliardi di euro e un fabbisogno di circa 72 miliardi di euro;

che il documento in esame compie una analisi delle risorse pubbliche oggi potenzialmente disponibili:

- 8 miliardi di euro circa, potenzialmente disponibili a valere su risorse recate dalla legge n. 166/2002 (art. 36), dalla legge finanziaria 2010 (n. 191/2009, tabella *B)*, dalla legge n. 73/2010 (art. 4, comma 7), dalla legge n. 122/2010 e s.m.i. (articoli 15 e 46) e dalla delibera di questo Comitato n. 31/2010 (residuo del Fondo infrastrutture);

- 11 miliardi di euro circa, derivanti da fondi FAS, fondi PAR, fondi PON 2007-2013, fondi TEN-T e fondi derivanti dalle previsioni dell'art. 47 della legge n. 122/2010;

che, sulla base dei criteri di eleggibilità e di territorialità degli interventi suscettibili di finanziamento a valere sulle predette potenziali risorse, nonché di selezione delle opere prioritarie da finanziare con le risorse residue del Fondo Infrastrutture, dettati dalla citata delibera di questo Comitato n. 31/2010, il Ministero proponente ha individuato, per le due macroaree Mezzogiorno e Centro-Nord, nelle tabelle alle pagg. 45 e seguenti del documento, le opere prioritarie cui destinare i predetti finanziamenti entro il 2013;

che la tabella 5 del documento riporta il costo totale delle sole opere già esaminate da questo Comitato (130,7 miliardi di euro), la copertura finanziaria (67 miliardi di euro), il fabbisogno residuo (63,7 miliardi) e lo stato di avanzamento, riassumibile in modo sintetico nella seguente Tavola 1:

Tavola 1. Stato di avanzamento delle opere incluse nel perimetro CIPE

(milioni di euro)

Stato delle opere	Italia	di cui al Sud	Sud/Italia (%)
In progettazione preliminare	9.337,64	2.006,54	21,5
In progettazione definitiva	65.393,85	15.747,01	24,1
In attesa progetto esecutivo approvato	22.268,67	2.693,34	12,1
In attesa consegna lavori	4.602,57	1.741,97	37,8
In realizzazione	22.466,36	7.944,97	35,4
Ultimato	3.055,33	2.068,90	67,7
In collaudo	1.422,81	944,47	66,4
In esercizio	1.533,22	266,00	17,3
Completato	666,46	563,62	84,6
TOTALE	130.746,91	33.976,82	26,0

che, con riferimento allo stato di avanzamento, le opere già a valle dell'approvazione progettuale hanno un valore pari a 56 miliardi di euro, di cui 16,2 miliardi al Sud (circa il 29 per cento), in crescita quindi rispetto i 49,4 della "Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche", di cui alla delibera di questo Comitato n. 10 del 6 marzo 2009;

che, al fine di sostenere la strategia di programmazione individuata dal presente documento, è previsto il sollecito avvio di un confronto con le Regioni, singolarmente e nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, finalizzato all'aggiornamento di tutte le Intese Generali Quadro.

Rileva

che il costo totale del Programma, pari a 233,1 miliardi di euro, è riferito alle opere incluse nel medesimo Programma sulla base dei dati trasmessi dai responsabili unici di procedimento (RUP) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'importo totale indicato in altre indagini e studi, generalmente superiore, è calcolato tenendo conto anche di opere non facenti parte del Programma e utilizzando dati di costo elaborati da soggetti diversi dai RUP;

che il documento all'esame reca alcuni refusi nel testo e incongruenze tra le tabelle: in particolare, tra la tabella 1 e la tabella 5 si ravvisano divergenze di costo riferite alle medesime opere;

che la quantificazione delle risorse indicate come potenziali nella tabella a pag. 54 è al momento stimata e l'effettiva disponibilità delle medesime risorse è condizionata al rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in particolare agli effetti delle riduzioni degli stanziamenti FAS ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, per gli anni 2011 e seguenti;

che l'aumento di costo determinato dall'inserimento di nuove infrastrutture, per 7 miliardi di euro, comporta un maggiore fabbisogno di circa 3,8 miliardi di euro, pressoché interamente da attribuire alla linea AV/AC Napoli Bari;

che sul fronte dell'offerta di trasporto l'Allegato pone in evidenza che, a fronte dello sforzo pubblico di investimento rappresentato dal decennio di operatività della legge obiettivo, e che porterà nel 2020 ad un massiccio incremento dell'offerta infrastrutturale tramite il completamento di molte infrastrutture strategiche e il notevole avanzamento nella realizzazione dei tunnel ferroviari del Frejus e del Brennero, è necessario valutare sin d'ora le logiche che si intendono adottare per gestire il nuovo assetto infrastrutturale;

che nella rilevata ottica il documento affronta il problema delle strategie da adottare in relazione ai possibili scenari della domanda alla suddetta data nel 2020, sottolineando, con particolare riferimento al Mediterraneo, che – per catturare la domanda proveniente dal sistema asiatico verso l'Europa – è necessario poter contare su un'organizzazione portuale e su una rete plurimodale (strada e ferrovia) efficiente e gestita nel rispetto di una logistica eccellente che si concentri sui link di rete piuttosto che sui nodi;

che sotto il profilo dell'organizzazione della domanda, l'Allegato:

- rileva come sia urgente avviare un processo di rivisitazione funzionale ed organizzativa di organismi che, alla luce del nuovo sistema di opportunità che si va delineando, hanno acquisito connotazioni nuove come ANAS S.p.A., Gruppo FS, ENAC, ENAV;

- pone in particolare le problematiche delle Autorità portuali per le quali ribadisce la necessità di incisive riforme in gran parte presenti nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 settembre 2010 e del quale si auspica una rapida approvazione, anche se tale testo non affronta in maniera adeguata il nodo

dell'effettiva autonomia finanziaria di dette Autorità, che concorrerebbe a creare quel quadro di certezza normativa suscettibile di incoraggiare l'intervento di capitali privati attraverso forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) o finanza di progetto;

- evidenzia la necessità di un nuovo assetto logistico del Paese atto ad assicurare un'effettiva interazione funzionale tra offerta infrastrutturale e domanda di trasporto, specificando che è in fase di rivisitazione il Piano della logistica, approvato da questo Comitato con delibera 22 marzo 2006, n. 44, e che aveva individuato 7 piattaforme logistiche che potrebbero ora diventare "importanti tessere logistiche del più vasto mosaico comunitario", e proponendo l'istituzione di un fondo rotativo di almeno 2 miliardi di euro, mirato all'integrazione delle reti con impianti portuali ed interportuali strategici;

- illustra alcune riforme che definisce non rinviabili - tra cui l'abbattimento del costo del trasporto, l'abbattimento del costo degli interventi ed una nuova organizzazione della distribuzione delle merci - ed individua, tra le emergenze, il trasporto e la sicurezza in ambito urbano e l'offerta portuale da inquadrare nella nuova logica europea della "rete" che si sta sostituendo alla logica dei "corridoi";

che in tema di dragaggi portuali la maggiore criticità risiede nella urgenza di pervenire a una omogeneizzazione della normativa nel settore della gestione dei sedimenti marino costieri, che prescinda dai contesti operativi (siti di bonifica di interesse nazionale, porti nazionali, porti regionali, ambiti costieri, ecc.), individuando criteri di gestione comuni basati sulle caratteristiche fisiche, chimiche ed ecotossicologiche dei sedimenti, escludendo tale fattispecie di materiali dalla qualificazione aprioristica di rifiuto e promuovendo le attività di trattamento ai fini del miglior riutilizzo del materiale;

che nell'area tematica degli "atti di indirizzo" l'Allegato Infrastrutture si sofferma, tra l'altro:

- sulla nuova organizzazione della gestione aeroportuale citando il "quadro conoscitivo" prodotto per l'ENAC ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che traccia il quadro dell'attuale situazione e contempla poi le strategie di sviluppo con particolare riferimento ai 47 aeroporti aperti al traffico commerciale su un totale di 102 scali civili e considerati quali sistemi coordinati nell'ambito di 5 macroaree; l'Allegato propugna l'addizione di "piani operativi", riferiti anche alle singole categorie di aeroporti, ma sul punto non appare del tutto coerente con l'Allegato "Tabelle e Note" che si richiama ad un "Piano strategico nazionale" per gli aeroporti;

- sulle forme di controllo del territorio, menzionando, tra l'altro, l'attività di monitoraggio svolta nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attuazione del Programma delle infrastrutture stratetiche e sottolineando come, sulla base di protocolli firmati con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE e le altre Amministrazioni competenti, la Struttura tecnica di missione miri ad acquisire dati il più possibile coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

che nell'area tematica della "dimensione comunitaria" l'Allegato Infrastrutture evidenzia il fervore di iniziative che stanno maturando per il settore dei trasporti, in particolare sottolineando che entro la fine del 2010 la Commissione europea procederà ad identificare il "core network" della TEN-T, elaborando una proposta di revisione delle linee guida ed una nuova mappa della rete primaria, che i finanziamenti comunitari saranno concentrati in un unico fondo da destinare al "core network" (rete fondamentale); e che entro il gennaio 2011 sarà elaborato il regolamento sulle linee guida per le reti TEN da sottoporre poi al Consiglio;

che il documento presuppone inoltre di ricorrere, ove possibile, allo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP), ma non prevede specifici impegni programmatici circa la tipologia di opere da realizzare né evidenzia gli strumenti di partenariato pubblico privato da utilizzare a tal fine, anche alla luce delle modifiche normative apportate dal terzo correttivo al codice dei contratti pubblici.

Esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al documento sopra specificato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le specifiche osservazioni di cui sopra.

Delibera:

1. Il Programma delle infrastrutture strategiche, aggiornato da questo Comitato con la delibera n. 130/2006, è da considerare, in esito alla procedura esposta in premessa, integrato con gli interventi di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

2. L'integrazione di cui al punto 1 non comporta assunzione immediata di impegni di spesa, posto che – ai sensi della normativa richiamata in premessa – l'approvazione dei progetti delle singole opere e/o l'ammissione a finanziamento deve essere disposta con specifiche delibere di questo Comitato, che si riserva nell'occasione di procedere alla ricognizione delle diverse fonti di copertura effettivamente disponibili.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere a questo Comitato una versione definitiva della tabella 1 del documento in esame, che tenga conto dei rilievi formulati;

a sottoporre, non appena possibile, a questo Comitato, la versione aggiornata del Piano della logistica, esplicitando lo strumento normativo con il quale si intende realizzare la proposta di istituzione del citato apposito "fondo rotativo" e valutando a tal fine anche l'opportunità di proporre l'elevazione della dotazione finanziaria del "Fondo per le infrastrutture portuali", istituito all'art. 4 del citato decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, al fine di finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale;

a sottoporre a questo Comitato, come del resto previsto nell'*iter* per "il consolidamento istituzionale dello studio sullo sviluppo della rete aeroportuale", lo studio stesso, precisando nell'occasione se i "piani operativi" presup-

posti dall'Allegato Infrastrutture vengono inquadrati in un documento a carattere strategico riferito all'intero territorio nazionale, come auspicato da questo Comitato nelle delibere con cui ha espresso il parere di competenza in ordine agli schemi di convenzione tra ENAC e singoli gestori aeroportuali;

a riferire dettagliatamente a questo Comitato sulle proposte che s'intende avanzare in sede comunitaria in relazione alle scadenze sopra specificate, in modo da consentire al Comitato medesimo di formulare indicazioni al riguardo, ai sensi del decreto legislativo 1997, n. 430.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 26

ALLEGATO 1

NUOVE INFRASTRUTTURE

(milioni di euro)

Infrastruttura	**Incremento di costo**	**Incremento di fabbisogno**
Traforo autostradale del Monte Bianco e nuova funivia Pontal di Entreves	0,00	0,00
A8 (Milano Nord A9) - Quinta corsia	70,00	0,00
Asse autostradale A21 - Bretella di Castelvetro piacentino porto di Cremona	-	-
Superstrada regionale Ferrara Mare - adeguamento ai fini della sicurezza	634,00	180,00
Linea AV/AC Napoli Bari: completamento e raddoppio Napoli - Cancello - Frasso Telesino - Apice - Orsara	4.730,00	3.237,00
Raccordo autostradale Siena - Firenze	350,00	0,00
Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase	221,75	151,75
Nodo di Torino e accessibilità stradale: tangenziale est e Corso Marche	-	-
Bologna - SFM metropolitano	62,00	62,00
Olbia - Sassari: potenziamento	665,00	33,00
SS 291 della Nurra: Sassari - Alghero/aeroporto Fertilia	-	-
Hub portuale di Ravenna	108,00	70,00
Hub Interportuali - Augusta	85,00	0,00
Hub interportuale sistema idroviario Padano - Veneto	-	-
Sistema di adduzione principale città di Napoli	74,38	49,92
TOTALE	**7.000,13**	**3.783,67**

ALLEGATO 2

INFRASTRUTTURE DETTAGLIATE CON SUB-INTERVENTI

Traforo dei Frejus
Sempione traforo ferroviario
Asse ferroviario Fortezza - Verona
Accessibilità ferroviaria MaLpensa
Completamento stradale Corridoio 5 e dei valichi confinari
Autostrada Asti Cuneo.
Asse Stradale Pedemontano - Piemontese, Lombardo, Veneto
Asse Autostradale Medio Padano - Brescia-Milano e Passante di Mestre
Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania
Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria
SS 28
Trasversale Nord Orte - Civitavecchia
Adeguamento Salaria
Adeguamento SS 156
Pontina-A12-Appia
Asse Autostradale Messina - Siracusa - Gela
Foggia-Cerignola - Adeguamento SS 16
Complet. SS16-SS 613 variante esterna di Lecce
Asse ferroviario Bologna - Verona - Brennero
Sistema Mo.S.E. (Porto di Venezia)
Ponte Stretto di Messina
Valichi stradali Appenninici - Toscana
Asse viario Fano - Grosseto
Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada)
Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (Termoli - S. Vittore)
Asse Nord/Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela.
Corridoio stradale Jonico Taranto - Sibari -Reggio Calabria
Metropolitana Milanese
Torino - Metropolitana
Brescia metropolitana
Modena - Metropolitana
Costa Romagnola - Metropolitana
Nodo stradale e autostradale di Genova
Viabilità complementare dell' autostrada Roma -aeroporto Fiumicino
Area castelli
Sistema metropolitano regionale campano
Napoli risanamento del sottosuolo
Bari nodo ferroviario e metropolitana
Adeguamento SS 131 "Carlo Felice" Cagliari -Sassari
Hub Portuale - Trieste
Hub Interportuale Area romana
Schemi Idrici Basilicata
Schemi Idrici Campania

11A05393

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1278/2009 del 23 giugno 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Nucleus».

Nell'estratto della determinazione n. 1278/2009 del 23 giugno 2009 relativa al medicinale per uso umano PAROXETINA NUCLEUS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2009 supplemento ordinario n. 123 - serie generale - n. 166 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «Confezione:

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038931044/M (in base 10) 1541MW (in base 32)»,

leggasi: «Confezione:

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038930044/M (in base 10) 1541MW (in base 32)».

11A05038

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1769/2010 del 30 giugno 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzostill».

Nell'estratto della determinazione n. 1769/2010 del 30 giugno 2010 relativa al medicinale per uso umano DORZOSTILL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2010 supplemento ordinario n. 156 - serie generale - n. 163 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda eliminato: (Condizioni e modalità di impiego) - Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

11A05047

Comunicazione di annullamento dell'atto pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* parte II n. 136 del 16 novembre 2010 ai sensi della determina AIFA del 18 dicembre 2009, *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2009, n. 298, relativo al medicinale «Redoxon».

Medicinale: REDOXON (A.I.C. n. 005064).

Codice Pratica n. N1B/2010/3706.

Codice confezioni: 005064187 (autorizzata).

È annullata d'ufficio ad ogni effetto di legge, in conformità alla determina AIFA del 18 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2009, n. 298, la pubblicazione relativa alla pratica N1B/2010/3706 (indicata erroneamente dalla ditta con codice N1A/2010/5655),per la specialità medicinale per uso umano REDOXON (A.I.C. n. 005064).

Titolare A.I.C.Bayer S.p.a., codici confezione n. 005064187, quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive m, pubblicata, secondo i termini previsti dall'art. 2 della determina AIFA del 18 dicembre 2009, dalla dittaBayer S.p.a. nella *Gazzetta Ufficiale* parte II n.136 del 16 novembre 2010.

Tale pubblicazione è relativa alla seguente variazione: tipo IB B.III.1.a.3 nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante del principio attivo sodio ascorbato: R1-CEP 2002-254-Rev 01.

L'annullamento viene disposto in seguito a richiesta dell'ufficio di Farmacovigilanza (protocollo 35239 del 4 aprile 2011) in quanto la domanda è stata presentata durante la valutazione del rinnovo, possibilità non prevista dalla normativa vigente.

11A05258

Comunicato di rettifica della determinazione 1º aprile 2011 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione FV/n. 27)».

Nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 83 dell'11 aprile 2011 concernente la determinazione 1° aprile 2011 "Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni (Determinazione FV/n.27)", a pagina 55 deve intendersi eliminata la riga sotto riportata:

027056023	VASORETIC	20 MG + 12,5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE	MERCK SHARP & DOHME LIMITED

11A05394

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011 è stata adottata la 1^ edizione del Regolamento "Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo (FIS)".

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti, sita in Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

11A05391

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 13 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4493
Yen	121,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,390
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,88980

Fiorino ungherese	266,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9584
Nuovo leu romeno	4,1110
Corona svedese	9,0300
Franco svizzero	1,2995
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8620
Kuna croata	7,3671
Rublo russo	40,7905
Lira turca	2,1921
Dollaro australiano	1,3814
Real brasiliano	2,2999
Dollaro canadese	1,3938
Yuan cinese	9,4687
Dollaro di Hong Kong	11,2693
Rupia indonesiana	12546,36
Shekel israeliano	4,9382
Rupia indiana	64,5010
Won sudcoreano	1573,87
Peso messicano	17,1016
Ringgit malese	4,3812
Dollaro neozelandese	1,8360
Peso filippino	62,654
Dollaro di Singapore	1,8197
Baht tailandese	43,696
Rand sudafricano	9,7978

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05366

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4401
Yen	119,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,269
Corona danese	7,4586
Lira Sterlina	0,88250
Fiorino ungherese	267,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9526
Nuovo leu romeno	4,1038
Corona svedese	9,0293
Franco svizzero	1,2879
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8580
Kuna croata	7,3628
Rublo russo	40,7325
Lira turca	2,1947
Dollaro australiano	1,3717
Real brasiliano	2,2913
Dollaro canadese	1,3906
Yuan cinese	9,4075
Dollaro di Hong Kong	11,1999
Rupia indonesiana	12513,34
Shekel israeliano	4,9366
Rupia indiana	64,2930
Won sudcoreano	1569,26
Peso messicano	16,9932
Ringgit malese	4,3577
Dollaro neozelandese	1,8238
Peso filippino	62,410
Dollaro di Singapore	1,8000
Baht tailandese	43,461
Rand sudafricano	9,8789

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A05367

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompensa al valore e al merito di Marina

Con D.P.R. n. 22 in data 14 dicembre 2010 al capo di 1ª classe nocchiere di porto Emiliano NICOLAI, nato il 26 gennaio 1971 a Sassari, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Comandante di motovedetta impegnata in un'operazione di ricerca e soccorso di un subacqueo in pericolo di vita e aggrappato ad uno scoglio, individuava nella più completa oscurità l'uomo stremato e privo di forze. Unitamente ad un altro militare dell'equipaggio si gettava in acqua per recuperare il malcapitato traendolo in salvo. La sua azione risultava determinante per la riuscita dell'operazione. Fulgido esempio di elevata perizia marinaresca, altruismo, generosità, abnegazione e senso del dovere, contribuiva a dare lustro alla Forza armata di appartenenza». Golfo di Olbia (località Le Saline), 14 dicembre 2007.

Con D.P.R. n. 23 in data 14 dicembre 2010 al comune di 1ª classe nocchiere di porto Michele ZURRU, nato l'8 agosto 1984 a Cagliari, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Comandante di un mezzo nautico impiegato durante l'operazione di salvataggio di un subacqueo in pericolo di vita e aggrappato ad uno scoglio, individuava nella più completa oscurità l'uomo stremato e privo di forze. Unitamente al comandante della motovedetta da cui dipendeva, si gettava in acqua per recuperare il malcapitato traendolo in salvo. La sua azione risultava determinante per la riuscita dell'operazione. Fulgido esempio di elevata perizia marinaresca, altruismo, generosità, abnegazione e senso del dovere, contribuiva a dare lustro alla Forza armata di appartenenza». Golfo di Olbia (località Le Saline), 14 dicembre 2007.

Con D.M. n. 16 in data 14 dicembre 2010 al capo di 3ª classe nocchiere di porto Mario DI MARIA, nato il 29 agosto 1975 a Peschici (FG), è stato concesso un'encomio al valor di Marina con la seguente motivazione: «Sottufficiale comandato in supporto via terra ad una motovedetta impegnata nel soccorso di quattro persone e un bambino che, in evidenti difficoltà, si erano rifugiate su un costone roccioso a causa dell'improvviso imbarco d'acqua su di un pedalò a noleggio, vista l'impossibilità da parte della motovedetta di avvicinarsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si imbarcava su di un pattino a remi e, falliti i tentativi di avvicinamento ai naufraghi a causa del forte vento e del moto ondoso, non esitava, con l'ausilio di un salvagente anulare, a raggiungerli a nuoto, mettendoli in salvo. Chiara figura di non comuni doti di coraggio, altruismo e abnegazione che ha esaltato il prestigio del corpo di appartenenza e della Forza armata». Acque dell'Adriatico meridionale, 9 agosto 2008.

Con D.P.R. n. 24 in data 27 gennaio 2011 all'ammiraglio di divisione (ora ammiraglio di squadra) Giuseppe DE GIORGI, nato il 21 giugno 1953 a Napoli, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Ufficiale ammiraglio che ha preso parte alle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 12 al 22 dicembre 2008 per la rimozione dei galleggianti incagliati sotto il ponte Sant'Angelo che impedivano pericolosamente il regolare deflusso del fiume Tevere in piena. In particolare, ha impostato e diretto brillantemente tutte le operazioni di disincaglio dei galleggianti, manovra resa ancora più complessa dalla necessità di tutelare in ogni modo l'inestimabile valore artistico del sito e dalle pessime condizioni meteorologiche. Nelle citate azioni, ha dimostrato eccezionali qualità e capacità di comando con le quali è riuscito a coordinare e gestire lodevolmente le diverse risorse messe a disposizione dal paese. Fulgido esempio di incrollabile determinazione, straordinarie capacità e altissimo senso del dovere, con il suo operato ha contribuito ad esaltare il prestigio della Forza armata». Roma, 12 - 22 dicembre 2008.

Con D.P.R. n. 8 in data 4 febbraio 2011 al sottocapo di 3ª classe nocchiere di porto Giovanni IUCULANO, nato il 20 settembre 1980 a Palermo, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore di Marina con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio di una motovedetta impegnata in un'operazione di ricerca e soccorso di un gommone con a bordo 72 cittadini extracomunitari che, a causa delle difficili condizioni meteorologiche e marine, rischiava di infrangersi sugli scogli, si offriva volontario per saltare a bordo del gommone, infondendo calma e serenità ai malcapitati che, provati dalla lunga permanenza in mare, dimostravano evidenti segni di paura e nervosismo. Con il suo operato forniva un contributo determinante per il salvataggio di tutto il personale imbarcato. In tale occasione evidenziava elevata perizia marinaresca, abnegazione e sprezzo del pericolo. Fulgido esempio di eccezionale coraggio, altruismo e senso del dovere, dava lustro alla Forza armata di appartenenza». Canale di Sicilia, 16 – 17 giugno 2008.

Con D.P.R. n. 7 in data 4 febbraio 2011 al sottocapo di 3ª classe nocchiere di porto Ciro CELLO, nato il 5 giugno 1983 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: «Membro dell'equipaggio di una motovedetta impegnata in un'operazione di ricerca e soccorso di un gommone con a bordo 72 cittadini extracomunitari che, a causa delle difficili condizioni meteorologiche e marine, rischiava di infrangersi sugli scogli, si offriva volontario per saltare a bordo del gommone e, dopo diversi tentativi, riusciva a metterlo in moto, traendo in salvo tutto il personale imbarcato. In tale occasione evidenziava brillante professionalità, elevata perizia marinaresca, abnegazione e sprezzo del pericolo. Fulgido esempio di eccezionale coraggio, altruismo e senso del dovere, con il suo operato dava lustro alla Forza armata di appartenenza». Canale di Sicilia, 16 – 17 giugno 2008.

11A05044

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente la variazione della forma societaria del titolare A.I.C. da «Formevet S.p.a.» a «Formevet S.r.l.».

Nell'estratto del provvedimento n. 4 del 13 gennaio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2011 concernente la variazione della forma societaria del titolare A.I.C. da Formevet S.p.a. a Formevet S.r.l.,

laddove è scritto:

«Diaveridina 0,5%, sulfadimetossina 0,5% liquido Formavet»;

leggasi:

«Diaveridina 0,5%, sulfadimetossina 0,5% liquido Formevet» e laddove è scritto:

«Neo-Foractyl spray»;

leggasi:

«Neo-Foractil spray».

11A05040

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rimadyl» iniettabile.

Provvedimento n. 56 del 9 marzo 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: RIMADYL Iniettabile.

Confezione: flacone da 20 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 102191119.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: Sostituzione di un sito di produzione responsabile della totalità delle operazioni di fabbricazione del prodotto finito;

Variazione consequenziale di tipo IA: Sostituzione di un sito responsabile del rilascio dei lotti;

Variazione tipo IA: Sostituzione di un sito responsabile del controllo dei lotti.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione del sito di produzione attualmente autorizzato Vericore Limited, Kinnoull Road, Kingsway West Dundee (Scozia) con i siti di seguito indicati:

Laboratorios Pfizer Ltda - Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1555 - Guarulhos, San Paolo (Brasile) (produzione in bulk e confezionamento primario e secondario);

Pfizer Service Company - Hoge Wei 10 - Zaventem B-1930 (Belgio) (rilascio dei lotti);

Pfizer Animal Health S.A. - Rue Laid Burniat, 1 - Louvain-La-Neuve - Brabant Wallon, B-1348 (Belgio) (controllo dei lotti).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05041
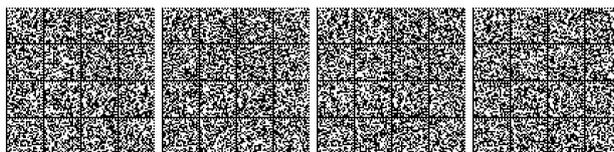
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quentan 10 mg/g polvere».

Provvedimento n. 61 del 22 marzo 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: QUENTAN 10 mg/g polvere.

Confezione:

40 bustine da 5 g - A.I.C. n. 100250063;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100250036;

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 100250048.

Titolare A.I.C: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c - C.F. 00421210485.

Oggetto: Variazione tipo IA n. A.7 - Eliminazione di sito di fabbricazione per il prodotto finito e rilascio lotti.

Sono autorizzate le variazioni per la specialità medicinale per uso veterinario, concernente l'eliminazione di due siti di produzione del prodotto finito, incluso il controllo e rilascio lotti:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG - Birkendorfer Str. 65 - 88397 Biberach an der Riss - Germania;

Boehringer Ingelheim France 12, Rue Andrè Huet - 51060 Reims Cedex - Francia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05042

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli «Stabox Coli» 100 mg/g+800000 UI/g.

Decreto n. 27 del 16 marzo 2011

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli «STABOX COLI» 100 mg/g+800000 UI/g.

Titolare A.I.C.:

VIRBAC S.A. con sede in 13ème Rue - L.I.D. BP 27 Carros Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla VIRBAC Srl con sede in Milano, Via Caldera 21 - codice fiscale 06802290152.

Produttore responsabile rilascio dei lotti:

officina Virbac di Magny sita in 8-10 Rue des Aulnaies - 95420 Magny en Vexin (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 Kg - A.I.C. numero 104217017.

Composizione: un g di prodotto contiene:

principio attivo: amoxicillina 100,0 mg (pari a amoxicillina triidrato 115,0 *mg)*, colistina solfato 800.000 UI;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

suini, polli (escluso galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: terapia causale delle infezioni batteriche primarie e secondarie sostenute da microrganismi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili all'amossicillina ed alla colistina. In particolare: salmonellosi, coli setticemia, infezioni batteriche primitivamente extraenteriche (es. infezioni respiratorie) complicate dal coinvolgimento dell'apparato gastroenterico.

Nei suini: Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Streptococcus suis.

Nei polli: Salmonella enterica, Escherichia coli.

Tempi di attesa: carne e visceri:

suini: 1 giorno;

polli: 1 giorno.

Uso non consentito in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 60 giorni;

dopo inserimento nel mangime: 60 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05043

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Terre dell'Alta Val D'Agri»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela e valorizzazione vini DOC Terre dell'Alta Val D'Agri, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Terre dell'Alta Val D'Agri»;

Ha espresso nel corso della riunione del 20 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
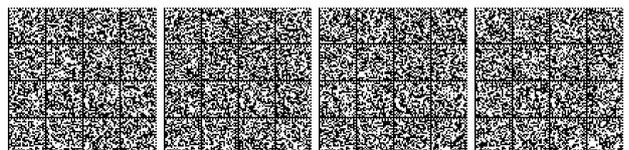
ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI»

Articolo 1. Denominazione
La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva;
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato.

Articolo 2. Base ampelografia
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%; «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%.

Articolo 3. Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Potenza ed inclusi nei territori dei comuni di Viggiano - Grumento Nova - Moliterno. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso, Rosso Riserva, Rosato, comprende gli interi territori comunali di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.

Articolo 4. Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono essere ubicati su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali.
Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La regione puo' consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione, dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Forzature ed irrigazione. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
"Terre dell'Alta Val D'Agri" Rosso e Rosso Riserva: 12 tonnellate per ettaro; 12,00% titolo alcolometrico volumico naturale minimo;
"Terre dell'Alta Val D'Agri" Rosato: 12 tonnellate per ettaro; 11,00% titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.o.c. «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite

Articolo 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» o nella provincia di Potenza.

Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.

Resa uva/vino e vino/ha.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:Terre dell'Alta VaI D'Agri Rosso e Riserva: 70%;Terre dell'Alta Val D'Agri Rosato: 70%. Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I seguenti vini devono essere sottoposti ai seguente periodo di invecchiamento:

Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso; invecchiamento 12 mesi; decorrenza dal 1° Novembre successivo alla vendemmia; Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso Riserva; invecchiamento 24 mesi di cui 6 in legno; decorrenza dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» nella tipologia «Rosso», puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto. L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso Riserva, puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto. L'immissione al consumo per la tipologia «Rosato» della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
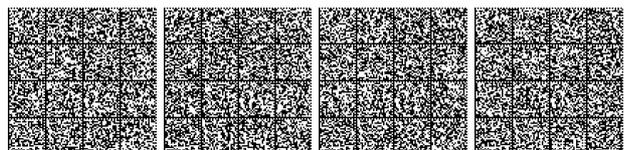
Articolo 6. Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol. e 12,50% vol. per il rosso riserva;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
colore: rosato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Articolo 7. Designazione e presentazione Qualificazioni.
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Localita'.
E' consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve. Per vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Articolo 8. Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, sono immessi al consumo in recipienti di vetro con volume nominale massimo di 5 litri escluse le dame. Per il vino Rosso Riserva e' obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.

11A04486

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli Maceratesi»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI MACERATESI»

Art. 1.
Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Colli Maceratesi" bianco (anche nelle tipologie passito e spumante);

"Colli Maceratesi" Ribona (anche nelle tipologie passito e spumante);

"Colli Maceratesi" rosso (anche nelle tipologie novello e riserva);

"Colli Maceratesi" Sangiovese.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Colli Maceratesi" bianco (anche nella tipologia spumante e passito):

Maceratino (Ribona) minimo 70%;

Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%;

possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%.

"Colli Maceratesi" Ribona (anche nelle tipologie spumante e passito):

Maceratino (Ribona) minimo 85%;

possono concorrere per il restante 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

"Colli Maceratesi" Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

"Colli Maceratesi" Rosso, anche nella tipologia novello e riserva:

Sangiovese minimo 50%;

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, e comprende i terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della Denominazione di Origine Controllata di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolometrico Vol. naturale minimo (% vol)
"Colli Maceratesi" bianco	13	10,50
"Colli Maceratesi" bianco passito	13	10,50
"Colli Maceratesi" bianco spumante	13	9,50
"Colli Maceratesi" Ribona	13	10,50
"Colli Maceratesi" Ribona passito	13	10,50
"Colli Maceratesi" Ribona spumante	13	9,50
"Colli Maceratesi" rosso	13	11,00
"Colli Maceratesi" novello	13	10,50
"Colli Maceratesi" rosso riserva	10	12,00
"Colli Maceratesi" Sangiovese	13	11,00

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla

vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata Colli Maceratesi.

La Regione Marche, su proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Per tutte le tipologie dei vini Colli Maceratesi è ammessa l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie "passito" devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. Le stesse uve appassite devono essere ammostate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi. Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve.

La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento e presa di spuma, ove previsto, è la seguente:

	resa uva/vino	produzione massima di vino hl/ha
"Colli Maceratesi" bianco	70%	91
"Colli Maceratesi" bianco passito	40%	52
"Colli Maceratesi" bianco spumante	70%	91
"Colli Maceratesi" Ribona	70%	91
"Colli Maceratesi" Ribona passito	40%	52
"Colli Maceratesi" Ribona spumante	70%	91
"Colli Maceratesi" spumante	70%	91
"Colli Maceratesi" rosso	70%	91
"Colli Maceratesi" novello	70%	91
"Colli Maceratesi" rosso riserva	70%	71
"Colli Maceratesi" Sangiovese	70%	91

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologie sopra menzionate e il 43% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal 1° dicembre successivo alla vendemmia:

	Durata mesi	di cui in legno
Rosso riserva	24	3
Passito	24	3

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Caratteristiche al consumo dei vini di cui all'art. 1 devono rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

"Colli Maceratesi" bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: delicato, gradevole sapore armonico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Colli Maceratesi" Ribona:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Colli Maceratesi" rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18g/l.

"Colli Maceratesi" Sangiovese:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18g/l.

"Colli Maceratesi" rosso riserva:

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

"Colli Maceratesi" novello:

colore: rosso rubino;

odore: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, vellutato;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Colli Maceratesi" spumante:

Spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

odore: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Colli Maceratesi" passito:

colore: paglierino- ambrato più o meno carico;

odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% vol di cui almeno 14% vol svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Alla Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

Per l'immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" riserva, spumante e passito, sono ammessi soltanto recipienti di capacità da 0,375 fino a litri 3,00.

Per il confezionamento del vino "Colli Maceratesi" bianco, rosso e Sangiovese, possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.

11A05045

Parere inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Valdamato»;

Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica tipica «Valdamato» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

a) bianco (anche nella tipologia frizzante, passito e spumante);

b) rosso (anche nella tipologia frizzante, passito e novello);

c) rosato (anche nella tipologia frizzante e spumante);

d) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Aglianico, Barbera, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Calabrese, Castiglione, Gaglioppo, Greco nero, Magliocco canino, Malvasia (Malvasia nera di Brindisi), Marsigliana nera, Merlot, Nerello cappuccio, Nerello mascalese, Nocera, Prunesta, Sangiovese. Tali vini possono essere prodotti nei tipi:

rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosato, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Ansonica, Chardonnay, Greco, Guardavalle, Guarnaccia, Malvasia (da Malvasia bianca), Manzoni bianco, Montonico bianco, Moscato bianco, Pecorello, Pinot bianco, Riesling italico, Sauvignon, Semillon, Traminer aromatico, Trebbiano (da Trebbiano toscano). Tali vini possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito e spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo.

L'indicazione geografica tipica «Valdamato» con la specificazione di uno dei vitigni indicati all'art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valdamato» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Valdamato» la produzione massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

tonnellate 19 per la tipologia bianco anche con la specificazione del vitigno;

tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Valdamato», seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

«Valdamato» bianco 10,00% vol;

«Valdamato» rosso 10,50% vol;

«Valdamato» rosato 10,50% vol;

«Spumante» 9,50% vol.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «frizzante» possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia «passito», le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta e/o su graticci e/o ad aria forzata.

Per la produzione dello spumante si utilizza il metodo della rifermentazione in autoclave.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia «passito» per la quale non può superare il 50%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad IGT «Valdamato» anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

«Valdamato» bianco10,50% vol;

«Valdamato» rosso 11,00% vol;

«Valdamato» rosato 10,50% vol;

«Valdamato» novello 11,00% vol;

«Valdamato» bianco frizzante 10,00% vol;

«Valdamato» rosso frizzante 10,50% vol;

«Valdamato» rosato frizzante 10,50% vol;

«Valdamato» passito 10,50% vol;

«Valdamato» spumante 12,00% vol.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Valdamato» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

11A05046

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-095) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
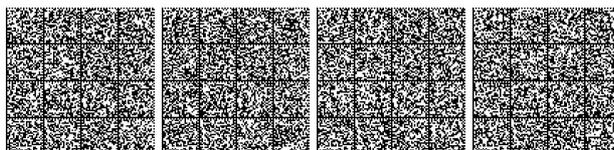
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00